

## DECISIONI ASSISTITE. TESSITURA DELLA MOTIVAZIONE E GARANZIE COSTITUZIONALI NELLA *GENERATIVE AI ERA*

di Giuseppe di Chiara e Bianca Claudia Alongi<sup>1</sup>

(Professore ordinario di Diritto processuale penale, Università degli Studi di Palermo, e  
Dottoranda di ricerca in Pluralismi giuridici, Università degli Studi di Palermo)

Sommario: 1. Intelligenze artificiali, «riduzione all'essenziale» e funzioni di perdita: una premessa. — 2. Garanzie costituzionali e ruolo della motivazione delle decisioni giudiziarie. – 3. «Resistere alla macchina»: leve culturali e *risk approach*. Dimensioni del reale, minimizzazione della realtà e ingegneria delle *machinae* autonome. – 4. *Facit saltus*. Principio di minimo e funzioni di perdita nel ciclo funzionale della norma. – 5. «*AI in the Courtroom*»? Epifanie, fenomenologie, preludi. – 6. Decisioni automatizzate, *right to explanation* e *DSS* giurisdizionali: coordinate sistematiche tra Lussemburgo e Karlsruhe. – 7. Controllo umano significativo e canone dell'autonoma valutazione: topografie *in fieri*. – 8. Decisioni assistite e «minimo di motivazione». – 9. *Ghost thinking*, botole del suggeritore, zie occulte: esternalizzazione di distretti della decisione e sfilacciamento dell'appartenenza.

1. *Generative AI Era* è formula, posta nell'incorniciatura di queste pagine, declinata al plurale: ci si riferirà, dunque, alle intelligenze artificiali, al loro innesto permeante nelle prassi e nelle tecniche dell'accertamento giudiziario, alle loro incidenze circolari su terzietà e imparzialità del giudice nei nuovi scenari della giurisdizione; un frammento, certo, pur se di significativa caratura, di un firmamento sterminato. Fuori scena, in quanto segmento presupposto, rimarrà l'articolazione delle sequenze procedimentali destinate, nell'ottica generale dell'*instruere*, a preparare la decisione giudiziaria, in cui emergono gli impatti delle intelligenze artificiali nelle dinamiche

---

<sup>1</sup> Testo, con l'aggiunta di essenziali riferimenti in nota, della relazione svolta al convegno – conclusivo del PRIN 2022 in tema di «Processo penale e prova informatizzata» (Università di Napoli Federico II, Università del Molise) – su «Accertamento penale, AI e cybersicurezza. Inventari e prime sperimentazioni nella prospettiva dell'*AI Act* e della legge n. 132 del 2025: opportunità, problemi e nuovi diritti» (Campobasso, 6-7 novembre 2025), nell'ambito della sessione su «Intelligenza artificiale e processo: epistemologia probatoria e impatti sulla decisione giudiziaria». Pur essendo il contributo frutto della riflessione comune dei due autori, Giuseppe Di Chiara ha curato i § 1-4 e 9, Bianca Claudia Alongi ha curato i § 5-8.

dell'accertamento, dapprima nelle cavità carsiche delle indagini, di seguito lungo lo scorrere del procedimento probatorio. È, piuttosto, al quadrante decisorio, con le sue trazioni, che queste pagine guarderanno: accanto all'*assessment* circa lo stato della legislazione, della giurisprudenza, delle prassi, verranno, qui, in rilievo gli usi delle intelligenze artificiali nell'allocazione degli approdi delle arature istruttorie e nelle riletture critiche degli inventari dei dati acquisiti; rileveranno allineamenti e risistemazioni dei risultati conoscitivi grezzi con riguardo ai ventagli delle funzioni narrative, ai *plafond* dei drenaggi delle condotte riservate, ai precipitati delle fonti tecniche, ai *background* multiformi delle galassie di matrice documentale.

In chiave assai più ampia, è ormai consapevolezza comune la sempre più accentuata signoria magnetica dell'intelligenza artificiale nelle sintassi profonde dell'accertamento giudiziario, nelle risorse, nelle tecniche e nelle tecnologie disponibili, nelle potenze intrusive di fuoco di sempre nuove tipologie di strumenti investigativi, nelle catene delle lavorazioni probatorie, nel *rethinking* rivoluzionario di tutti i quadranti decisorii. Le svolte epocali che, tra il 2024 e il 2025, hanno scandito le officine di produzione normativa – l'*AI Act*, sul piano europeo, e la l. 132/2025, sul piano interno, anzitutto – si sono imposte nella loro rimarcata centralità, accanto alle esigenze di formazione degli attori istituzionali (magistratura requirente e giudicante, avvocatura, quadri amministrativi) <sup>2</sup>, ai progetti, variamente denominati, di *augmented justice* sperimentalmente allocati presso Uffici giudiziari di merito <sup>3</sup>, ai sempre più numerosi preoccupanti incidenti di percorso registratisi nella prassi (atti processuali maldestramente esternalizzati e affidati a oscure *smart boxes* <sup>4</sup>, ripetute

---

<sup>2</sup> In tema di formazione dei magistrati ordinari cfr. il quadro puntuale tracciato da F. Di Vizio, *Il ruolo della SSM nella formazione digitale dei magistrati e le prospettive di utilizzo dell'IA nell'attività giudiziaria* (2025), in [www.csm.it](http://www.csm.it), nonché le acute messe a fuoco di R. Conti, *Prolegomeni sulla formazione del magistrato-giurista in tema di intelligenza artificiale, diritto, scienza e giudizio umano*, in *GIns.*, 15.9.2025. L'Avvocatura è, per parte sua, particolarmente impegnata, nell'ambito dei percorsi della formazione continua degli avvocati, nella promozione di consapevolezze solide circa le risorse e i limiti dei dispositivi di intelligenza artificiale nell'attività forense: cfr., in tema, *inter alia*, la nuova edizione – rilasciata il 2.10.2025 – della *Guide on the Use of Generative AI by Lawyers* curata dal Council of Bars and Law Societies in Europe (reperibile in [www.ccbe.eu](http://www.ccbe.eu)), di cui il Consiglio Nazionale Forense ha curato e diffuso la traduzione italiana (consultabile in [www.cnf.it](http://www.cnf.it)).

<sup>3</sup> Si pensi, in tal senso, ad esempio, al progetto «Giustizia aumentata» in applicazione presso il Tribunale di Cremona (sui caratteri salienti del progetto cfr. *E in Tribunale l'AI diventa un po' giudice*, in *La Provincia di Cremona* [[www.laprovinciacr.it](http://www.laprovinciacr.it)], 21.7.2025, che documenta un'intervista a Pierpaolo Beluzzi, giudice della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Cremona), o, con caratteri ben distinti, ai progetti operanti nell'ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (cfr., per i dati salienti, V. Maglione, *A Perugia un progetto per redigere con l'IA i mandati di arresto Ue*, in *Il Sole-24 Ore*, 28.10.2024).

<sup>4</sup> Cfr., ad esempio, Tar Lombardia, 21.10.2025, n. 3348/2025, in *NPCiv.* ([www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)), 23.10.2025.

condanne ex art. 96 Cpc per omesso controllo, nell'esercizio dell'attività forense, dei risultati di ricerche preparatorie effettuate tramite usi indiscriminati di dispositivi di intelligenza artificiale <sup>5</sup>, motivazioni di sentenze prede di patologie allucinogene che, smascherate a volte, si ha la sensazione siano solo punte d'*iceberg* di epidemie ben più endemicamente diffuse <sup>6</sup>). Converrà avviarci, dunque, sulla scorta di queste preliminari consapevolezze.

Per chi, d'altronde, si immerga, oggi, nelle correnti dei flussi dialogici che legano *humanities* e metodiche di funzionamento delle intelligenze artificiali generative, volgere lo sguardo indietro, nei solchi delle intuizioni visionarie di Italo Calvino, costituisce una sorta di sorprendente viaggio introspettivo nelle orografie del pensiero della post modernità.

Risale a un'epoca davvero *ante litteram* un prezioso piccolo scritto che Calvino dapprima pubblica nel 1967 <sup>7</sup>, che l'anno successivo campeggerà nella terza serie delle *Cosmicomiche* <sup>8</sup> e che, infine, prenderà stabilmente posto nella sistemazione definitiva di *Tutte le Cosmicomiche* <sup>9</sup>.

*La memoria del mondo* – questo il titolo del racconto breve – narra delle spire di un dialogo proiettivo tra il direttore dimissionario di un'organizzazione che si occupa (oggi diremmo, con il nostro linguaggio) di stoccaggio sistematico di *big data* e Müller, il nuovo direttore appena nominato: il racconto riporta solo il lungo intervento del primo direttore, che sfocerà in un – tipicamente calviniano – finale a sorpresa.

Incastonata nella prima parte del racconto, v'è la sottolineatura di una formula che converrà tener vividamente in primo piano, perché corrisponde, oggi, a una consapevolezza robustamente *evidence based* dell'ingegneria avanzata delle *machinae* autonome: «Il più grande centro di documentazione che sia mai stato progettato, uno schedario che raccolga e ordini tutto quello che si sa d'ogni persona e animale e cosa, in vista d'un inventario generale non solo del presente ma anche del passato, insomma una storia generale di tutto contemporaneamente, o meglio un catalogo di tutto momento per momento» <sup>10</sup>. Un aurorale *datalake*, insomma, il cui nutrimento è «non

<sup>5</sup> Cfr., ad esempio, Trib. Torino, Sez. lavoro, 16.9.2025, n. 2120, in *NPCiv*, 19.9.2025, nonché Trib. Latina, Sez. lavoro, 23.9.2025, nn. 1034 e 1035, *ivi*, 29.9.2025.

<sup>6</sup> Cfr., ad esempio, Cass., III sez., 21.5.2025, n. 25455, in *www.sentenzeweb.it*, nonché Cass., III sez., 16.9.2025, n. 34481, *CEDCass.*, m. 288779-01.

<sup>7</sup> I. Calvino, *La memoria del mondo*, in *Il Giorno*, 2.7.1967.

<sup>8</sup> I. Calvino, *La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche*, Milano 1968.

<sup>9</sup> I. Calvino, *Tutte le cosmicomiche*, Milano 1997; si adopererà qui l'edizione de *La memoria del mondo* – immutata rispetto alla stesura originale del 1967 – che compare in I. Calvino, *Tutte le cosmicomiche*, Milano 2015, 352 ss.

<sup>10</sup> I. Calvino, *La memoria del mondo*, cit. (*supra*, nota 9), 352.

solo il contenuto delle più importanti biblioteche del mondo, degli archivi e dei musei, delle annate dei giornali d'ogni paese (...), ma anche una documentazione raccolta *ad hoc*, persona per persona, luogo per luogo»<sup>11</sup>: tutto «è già nelle nostre schede perforate»<sup>12</sup>. E soggiunge: «E tutto questo materiale passa attraverso *un processo di riduzione all'essenziale, condensazione, miniaturizzazione*, che non sappiamo ancora a che punto s'arresterà»<sup>13</sup>.

Costituisce, questo «processo di riduzione all'essenziale», l'applicazione di ciò che oggi l'ingegneria della progettazione delle *machinae* autonome designa come principio di minimo, ricorrendo ai paradigmi della matematizzazione dei flussi informativi, delle metodiche di necessitato taglio dell'informazione e della funzione di perdita<sup>14</sup>. Dovremo tornarci.

2. Esploreremo l'ambito dei quadranti decisori, nelle cui alchimie convergono valutazioni sul fatto e pinnacoli normativi: vi rilevano le operazioni selettive dei dati acquisiti anche alla stregua del principio di separazione delle fasi, le manovre di allineamento e filtraggio dei risultati ricostruttivi *in facto*, l'accredito, sulla scacchiera, dei dati conoscitivi grezzi ordinati per scale di profondità e gamme di consistenza, e, di seguito, le concrete modalità attraverso cui il *thesaurus* giurisprudenziale sulle metodiche della motivazione innerva l'adempimento degli obblighi costituzionali imposti al decisore, fino al coagulo, in concreto, dei primi *draft* della linguistica delle tessiture motivative; sono solo alcune delle nervature di questa complessa platea nella quale i sistemi di intelligenza artificiale possono svolgere ruoli selettivi, orientativi, prescrittivi, subliminali, essendo essi in grado di spingersi verso soglie così avanzate da incidere non solo sul *quomodo* ma anche sull'*an* delle tenute della garanzia costituzionale dell'obbligo motivativo.

L'esperienza della motivazione traccia, può dirsi, le linee di una rete vascolare che irrori l'interezza dell'attività conoscitiva del giudice. I flussi che vi scorrono sono attivi, anzitutto, nel concreto divenire della sequenza probatoria di ogni singola vicenda giudiziaria: prima ancora che la motivazione, saldandosi al dispositivo, assuma forma letteraria, si delinea una dinamica aurorale che si eleva, nel suo stratificarsi, a sorgente

---

<sup>11</sup> I. Calvino, *La memoria del mondo*, cit., loc. cit.

<sup>12</sup> I. Calvino, *La memoria del mondo*, cit., loc. cit.

<sup>13</sup> I. Calvino, *La memoria del mondo*, cit., 352 s. (corsivo nostro).

<sup>14</sup> Converrà, sin d'ora, far rinvio, per tutti, ad A. Carcaterra, *Machinae autonome e decisione robotica*, in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna 2019, 33 ss.

in divenire dell'attività del decidere, scaturigine del progressivo sedimentarsi del convincimento del giudice, sentiero per giungere alla decisione maturandola per messe a fuoco successive, graduali e continue<sup>15</sup>. La motivazione è, d'altronde, punto di approdo del tessuto vascolarizzato del conoscere giudiziale: si fa, in tal senso, filigrana della giurisdizione nel suo porsi in veste di radiografia dell'itinerario logico che il giudice ha percorso per decidere, di mappatura intelligibile del sentiero che ha condotto alla decisione sulla reg giudicanda, di *redde rationem* restituita al popolo nel cui nome il giudice amministra giustizia.

È, peraltro, ben noto che la motivazione, nella sua veste di discorso giustificativo della decisione<sup>16</sup>, si colloca al centro di una cospicua rete di assiologie di rango costituzionale, le cui scansioni sono la sovranità – la più alta delle situazioni attive evocate dalla Costituzione della Repubblica – che «appartiene al popolo» (art. 1 Cost.), l'amministrazione della giustizia esercitata «in nome del popolo» (art. 101 co. 1 Cost.), la pronuncia delle sentenze «in nome del popolo italiano» (artt. 125 co. 2 e 546 co. 1 lett. a Cpp), l'obbligo motivativo di «tutti» i provvedimenti giudiziari (art. 111, co. 6, Cost.) presidiato dalla sanzione della nullità (art. 125 co. 3 Cpp), la ricorribilità per cassazione per violazione di legge delle sentenze oltre che dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 111 co. 7 Cost.).

La motivazione è, dunque, atto del giudice pronunciato in nome del popolo: è atto *appartenente* al giudice, imperniato nelle fondamenta dell'*in sé* dell'organo giurisdizionale, del suo identitario modo d'essere, prima ancora che polo oggettivo di un obbligo istituzionale imposto dallo statuto degli atti.

S'è chiarito, nei solchi di una pagina di affilata suggestione, come la motivazione sia «specchio che riflette il prodotto giudiziario»<sup>17</sup>, «atto in cui il giudice comunica»<sup>18</sup>, strumento per «misurare il mestiere»<sup>19</sup>, collocato in un circuito più ampio, dalle radici profonde, dall' «andamento a circolo»<sup>20</sup> e dalla struttura chiastica, descrivibile attraverso un moto secondo cui da una parte «la sentenza controlla la società»,

---

<sup>15</sup> È ben noto il rilievo che campeggia nel fitto dialogo tra K. e il predicatore, in duomo, in uno degli snodi del *Processo* di Franz Kafka: «La sentenza non arriva di colpo», osserva il predicatore, è piuttosto il processo che «si trasforma a mano a mano in sentenza» (F. Kafka, *Il processo* [1925, postumo], trad. it. di E. Pocar, introduzione di C. Magris, Milano 1985, 218).

<sup>16</sup> Per questa formula, ormai entrata nell'uso comune, cfr. E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano 1977, 184.

<sup>17</sup> M. Nobili, *Crisi della motivazione e controllo democratico della giurisdizione*, in *CritD*, aprile-luglio 1997, 123.

<sup>18</sup> M. Nobili, *Crisi della motivazione e controllo democratico della giurisdizione*, cit., 124.

<sup>19</sup> M. Nobili, *Crisi della motivazione e controllo democratico della giurisdizione*, cit., 127.

<sup>20</sup> M. Nobili, *Crisi della motivazione e controllo democratico della giurisdizione*, cit., 126.

dall'altra la società «controlla – nella motivazione – come fu esercitato il potere»<sup>21</sup>. La motivazione – è stato acutamente messo a fuoco – si eleva, per questa via, a «strumento per il controllo democratico dell'attività giurisdizionale»<sup>22</sup>, la cui consistenza granulare incrocia le due dimensioni convergenti della struttura esterna (la motivazione come atto processuale) e interna (la motivazione come costruzione del discorso argomentato), profili entrambi regolati dalla legge<sup>23</sup>.

La motivazione come giustificazione argomentata che sorregge lo *ius dicere* assume, del resto, il rango di cardine costitutivo del sistema delle garanzie intelaiate nell'art. 111 Cost. L'attività del giustificare, sotto il profilo etimologico, viene in rilievo in chiave di *iustum facere*: la giusta decisione suggella il giusto processo attraverso lo statuto dell'obbligo motivativo, pretendendo che tale obbligo risulti puntualmente assolto dal giudice nel suo *dicere ius* in nome del popolo. Siamo nel cuore di un mosaico valoriale di sistema leggibile alla luce del paradigma della complessità moriniana<sup>24</sup>, dalle poste in gioco di eccezionale caratura, la cui profondità costituzionale è riflessa dalla consapevolezza dello spessore del *network* di regole e principi che abbiamo appena disegnato.

3. La direttrice del *risk approach* su cui si fonda l'architettura metodologica dell'*AI Act*<sup>25</sup> innesta – è ben noto – nei perimetri delle attività ad alto rischio l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, e tale classificazione sembra riecheggiare nella struttura, pur sfrangiatamente ampia, dell'art. 15 l. 23.9.2025 n. 132<sup>26</sup>, nonché nella chiave lettrale su cui si modellano le *Raccomandazioni* varate dal

---

<sup>21</sup> Così ancora M. Nobili, *Crisi della motivazione e controllo democratico della giurisdizione*, cit., loc. ult. cit.

<sup>22</sup> E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., 185.

<sup>23</sup> In questo senso cfr. E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., 198.

<sup>24</sup> Nell'ambito della sterminata letteratura in tema, può rinviarsi, *ex plurimis*, alla splendida *summa* affrescata in E. Morin, *La sfida della complessità* (2002), Firenze 2023, spec. 27 ss., nonché alla riedizione recente dell'ormai classica silloge fondativa contenuta in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), *La sfida della complessità*, Milano 2025.

<sup>25</sup> Si tratta, come è ben noto, del regolamento UE 1689/2024 del 13.6.2024, il cui art. 8 § 8 lett. a annovera come ad alto rischio i sistemi di intelligenza artificiale destinati a essere adoperati da un'autorità giudiziaria nell'ambito dell'amministrazione della giustizia: nel quadro dell'amplissima letteratura in tema, con riguardo alle proiezioni sul sistema italiano, cfr., per tutti, O. Pollicino, F. Donati, G. Finocchiaro, F. Paolucci (a cura di), *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Milano 2025; S. Quattrococo, *Intelligenza artificiale e processo penale: le novità dell'AI Act*, in *Dir. difesa*, 16.1.2025; M. Torre, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: i profili processuali*, in *PPG* 2024, 1534 ss.

<sup>26</sup> Per puntuali e documentati inventari delle problematiche poste dalla normativa italiana del 2025, attenti ai riverberi dell'*AI Act* sul sistema interno, cfr., tra gli altri, B. Galgani, *La l. n. 132/2025: "testata d'angolo" o "pietra d'inciampo" nella definizione dei rapporti tra amministrazione della giustizia (penale) e intelligenza artificiale?*, in *DPP* 2025, 1444 ss.; P. Perri, G. Vaciago, G. Ziccardi (a cura di), *Commentario. AI Act e legge nazionale*

Consiglio superiore della magistratura alla vigilia della promulgazione della legge italiana <sup>27</sup>.

Al di là degli impatti cospicui sugli assetti organizzativi della giurisdizione, è palese come lo *score* di classificazione ad alto rischio dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria non possa non assurgere a faro valoriale ispiratore, in termini di visione motrice, di un metodo di lavoro irradiato da diligenza precauzionale, nell'ottica dell'*human in the loop*, in ordine a ciascun operatore che assuma, in ogni segmento del circuito, le vesti di attore istituzionale. In capo al giudice, nella sua veste di decisore umano che amministra giustizia in nome del popolo, tale lunghezza d'onda non può non raggiungere la gravidanza massima, ispirando un approccio – leggibile anche in termini deontologici – capace di farsi, insieme, consapevole delle potenzialità della macchina intelligente, aperto – in chiave di atteggiamento mentale e di *skills* adeguatamente sviluppate sul piano della formazione specialistica continua – a un uso ampio e appropriato dello strumento, e, nel contempo, ispirato a un atteggiamento di sapiente diffidenza di base nei confronti degli *output* della macchina intelligente: così da scongiurare *ab initio*, proprio in termini di formante precauzionale, indulgenze verso corti circuiti logici frutto di *automation bias*, adattamenti o affidamenti pigri, propensioni a esternalizzazioni in veste di (anche inconsapevole o implicito) *commodus discessus*; così da propiziare la stratificazione consapevole di una *control culture* – che è, nella radice semantica inglese, tecnica di governo e, insieme, capacità sapienziale di governo – nutrita di verifiche ampie, attente e continuative del dato strumentale o propedeutico di *output*, di massimizzazioni delle consapevolezze circa i caratteri dei *dataset*, le caratteristiche dell'addestramento della macchina, le modellistiche dell'algoritmo adoperate per processare i *prompt* e per dare contezza, attraverso la pretesa di interfacce utente trasparenti e comprensibili, delle metodiche di processazione degli *input* – a partire da un consapevole *prompting engineering* – immessi in macchina.

Va rimarcato, in tal senso, come le *Raccomandazioni* del Consiglio superiore della magistratura evocino l'esigenza di coltivare – si direbbe, anzi, di fomentare –

---

sull'intelligenza artificiale, Milano 2025; G. Taddei Elmi, A. Contaldo (a cura di), *Intelligenza artificiale. AI Act, Regolamento (UE) 1689/2024. Il nuovo scenario giuridico europeo*, Pisa 2024.

<sup>27</sup> Si tratta delle ben note *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, approvate dal *Plenum* del Consiglio superiore della magistratura l'8.10.2025 (in [www.csm.it](http://www.csm.it)), su cui cfr., tra gli altri, D. Piana, *La collegialità necessaria. Le forme nuove dell'agire organizzativo nella magistratura dell'era dell'IA*, in *QuestG*, 12.11.2025.

l'attitudine virtuosa del singolo operatore a «resistere alla macchina»<sup>28</sup> in termini di sapienza epistemica e deontica: ne emerge robustamente il profilo innovativo dell'imparzialità come etica della distanza dalla macchina, come coltivazione dell'autonomia di pensiero. Ci troviamo ben oltre la semplice sorvegliata diffidenza istituzionale idonea a vigilare sulle ipoteche degli *automation bias*: sta emergendo un ulteriore nuovo contenuto dell'arcipelago della *consistency* dell'imparzialità come *in sé* del giudice.

Può tornarsi, allora, al «processo di riduzione all'essenziale» di cui visionariamente, già nel 1967, scriveva Calvino<sup>29</sup>.

È stato segnalato come, nell'ingegneria avanzata delle *machinae* autonome, tutto ciò che è reale – ciò che, a costo di qualche approssimazione e prescindendo da pretese metafisiche, chiamiamo realtà – viene reso in forma numerica: qualsiasi informazione reale viene, dunque, trasformata in numero<sup>30</sup>, sicché può dirsi esservi un'indiscutibile distanza – un *gap* incolmabile, per ontologia nonché per consapevolezza ed esperienza quotidiana – tra la rappresentazione numerica della realtà e la realtà stessa.

La decisione della *machina* autonoma si nutre – s'è soggiunto – di un processo di minimizzazione della realtà: la realtà attuale (potremmo denominarla R<sub>1</sub>) è descritta da una sequenza di numeri; la realtà progettata (potremmo denominarla R<sub>2</sub>: è la realtà “di traguardo”, quella che si intende realizzare) è descritta da un'altra sequenza di numeri; l'azione, che converge in decisioni progressive della *machina* autonoma, consiste in manovre attraverso le quali la sequenza numerica dello stato iniziale (R<sub>1</sub>) è condotta ad approssimarsi alla sequenza numerica dello stato progettato (R<sub>2</sub>)<sup>31</sup>.

Valorizzando questo assetto, arrestarsi o, *recte*, arroccarsi sull'Aventino di pretese indiscutibili assertive onticità umane del decidere, facendo leva su una presunta incapacità metafisica della macchina di emulare le reti neurali “naturali” dell'essere umano, può essere un alibi, ove si pretenda di fondarlo su meri limiti asseritamente insuperabili della tecnica: siamo, invero, spesso indotti a rifugiarsi in – più o meno apodittici – approcci eticizzanti, che proponiamo a noi stessi come fossero ontici, ai

---

<sup>28</sup> Così le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, cit., § 5.

<sup>29</sup> *Supra*, § 1.

<sup>30</sup> A. Carcaterra, *Lo stato dell'arte tecnologico*, relazione all'incontro di studio su «Gli strumenti dell'intelligenza artificiale e l'attività giudiziaria» (Scuola Superiore della Magistratura, Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione, 30.9.2025): il documento audiovisivo del contributo è consultabile sul canale YouTube «formazione decentrata cassazione».

<sup>31</sup> Cfr. ancora A. Carcaterra, *Lo stato dell'arte tecnologico*, cit.; sul punto cfr. altresì M. Versiglioni, *Codice Versiglioni e Verità aumentata*<sup>mv</sup>. *Una teoria generale del diritto che c'è (e che forse sarà)*, in V. Mastroiacovo, *Giocare con altri dadi. Giustizia e predittività dell'algoritmo*, Torino 2024, 291 ss.

confini di una metafisica non poco presupponente, curvata da posture aprioristiche.

È vero: Walter Benjamin, in una pagina di grande spessore critico, aveva chiarito che il giudice (umano) infligge destino <sup>32</sup>. La Costituzione stabilisce, del resto, che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari (art. 102 Cost.): è, dunque, funzione affidata a esseri umani, reclutati, in chiave di metodo generale, per concorso (art. 106 co. 1 Cost.), sicché esternalizzarla *in toto* a macchine – o a *software* “intelligenti” – violerebbe il dettato costituzionale.

È, d'altronde, innegabile che i sistemi di intelligenza artificiale appaiano – in atto – incapaci di «percepire le intricate sfumature di senso» che abitano nei sottoboschi del *background* delle regole codificate, inadeguati – ancora – a «procedere all'elaborazione di operazioni ermeneutiche complesse e multifattoriali – come l'interpretazione adeguatrice – o all'applicazione di polisensi o di principi elastici, come quello di proporzionalità» <sup>33</sup>.

È, d'altra parte, già stato mostrato come non sia impossibile, sul piano delle ingegnerizzazioni delle *machinae* autonome nutrite da sistemi avanzati di *machine learning*, implementare nei nutrienti dei sistemi di intelligenza artificiale una metrica del valore, conferendo oggettività quantitativa analitica – sempre più minutamente analitica, in termini di *continuous fine tuning*, sfruttando le grandiose capacità di calcolo della macchina – a *carnet* di giudizi di valore, strumentali alla decisione, attraverso scale di grandezze numeriche che rendano quantificabili e misurabili i valori contemplati dall'algoritmo: operazione complessa ma ingegneristicamente non impossibile, che toglierebbe alla decisione per valori ogni connotazione di incalcolabilità giuridica. Può, dunque, non dirsi lontano l'orizzonte di una compiuta calcolabilità giuridica degli *asset* valoriali, resa possibile – prescindendosi, qui, da ogni valutazione di desiderabilità del traguardo – in punto di mera tecnologia: pur se – lo si è appena visto – la calcolabilità degli *asset* valoriali passa attraverso la necessità tecnica di un metodo operativo che manovri attraverso “tagli di realtà”, concettualmente declinati, dagli specialisti di robotica, in termini di «principi di minimo» nella decisione delle *machinae* autonome <sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> W. Benjamin, *Destino e carattere* (1919), in Id., *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, trad. it. a cura di R. Solmi, Torino 1962, 35.

<sup>33</sup> Così, nitidamente, M. Cassano, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024*, Roma 2025, 288.

<sup>34</sup> Cfr. ancora A. Carcaterra, *Machinae autonome e decisione robotica*, cit., spec. 50 ss. e 55 ss., muovendo dalla programmazione algoritmica dei veicoli a guida autonoma e viaggiando sull'evoluzione della programmazione delle decisioni robotiche.

4. Sulla metodica dei “tagli di realtà” si struttura, d'altronde, a ben vedere, l'interezza del ciclo di vita funzionale della norma, sin dalle meccaniche dei suoi cantieri di costruzione.

Ben note sono, invero, le sequenze di funzionamento delle “fabbriche” di forgiatura della norma giuridica. Si muove dall'osservazione della realtà, dall'individuazione di un'esigenza di porre ordine (*in ordinem dirigere*): della realtà – plurale, irriducibile *in toto* – si selezionano parti, segmenti, sezioni; se ne estraggono distillati, che convergono in laboratorio nella costruzione del “tipo”. Il modello nasce, dunque, dall'osservazione della realtà, pur se inevitabilmente deve “perdere” (*to loose*), dell'interezza del reale, le periferie della sua vitalità irriducibile, la ricchezza non pantografabile degli irripetibili dettagli della sua complessità unica. È metodo fatale, che non può essere aggirato: per essere generale e astratto, oltre che vocato alla stabilità, il modello non può che procedere per approssimazioni e semplificazioni, altrimenti non potrebbe fungere da paradigma di *Sollen* applicabile a una pluralità aperta di condotte future.

Plasmato il modello vincolante, e reso operativo attraverso la sua entrata in vigore, si giunge, così, al precipitato della sua applicazione: il fatto della vita – secondo una chiave di lettura tradizionale, qui assunta per sintesi semplificatrici – viene sussunto nel modello, così che il modello valga a regolarlo<sup>35</sup>. Anche per questa operazione sussuntiva occorre procedere a semplificazioni, facendo leva sui comuni denominatori, così rinunciando, a quelle iridescenze della realtà singola che, ponendo il modello al centro dell'universo, possono assumersi come irrilevanti o, comunque, periferiche e perciò marginali rispetto all'applicazione del modello stesso.

Un'opera di rarefazione sta, dunque, alla base della meccanica dell'officina normativa, dalla fabbrica della norma alla sua applicazione empirica: un'opera di marginalizzazione del dettaglio, di scarnificazione della vita perché la vita possa vocarsi a divenire forma, o a entrare nella forma, sussunta in essa. La catena funzionale opera attraverso il ricondurre l'iridescenza a un colore, il correggere le discontinuità appiattendole artificialmente in modo che siano ricondotte a omogeneità: *to loose*, si accennava, perdere il dettaglio, relegarlo all'irrelevanza, annullarlo, sterilizzarlo, appiattare le asperità microscopiche che rendono le esperienze di vita uniche in quanto imprevedibili, inomologabili, irripetibili nella loro infinita non replicabile ricchezza.

---

<sup>35</sup> Per un quadro puntuale del funzionamento delle logiche sussuntive cfr., per tutti, S. Quattrocchio, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli 2011, spec. 56 ss., cui si rinvia anche per la letteratura ivi citata.

Abbiamo, così, intercettato il fuoco del problema.

Il fatto che entra nel processo registra, dunque, una perdita dell'informazione, il che incarna, a suo modo, un paradosso: il processo esiste per *processare* un fatto, ma il fatto, per poter essere *processato*, esige di perdere una serie di dettagli, poiché senza questa perdita di alone di dati identitari non entrerebbe nel congegno idoneo alla pronuncia del diritto per il caso concreto. La "perdita di informazione" assurge, dunque, a costo – in sé costituzionalmente corretto ed eticamente condivisibile – del principio di legalità in materia penale sostanziale: solo l'informazione "vitale" suscettibile di smistamento nella mappa delle previsioni di legge *est in mundo*, viene ammessa al santuario del *dicere ius* e, una volta accreditata e acclarata, conquista il rango di oggetto di valutazione; l'informazione "vitale" che residua, insuscettibile di essere incanalata entro i binari della previsione normativa, rimane inerte al fine dell'accertamento giudiziario e, in tal senso, "si perde".

*Facit saltus*, dunque.

Interrogiamoci, allora. Il ciclo di vita della norma si fonda di per sé – lo si è visto – su processi di generalizzazione radicati su sacrifici del dettaglio, su necessitate perdite di informazione, tanto nel processo di costruzione della norma quanto nella fisiologia delle sue meccaniche applicative attraverso le dinamiche proprie dei congegni sussuntivi dell'episodio di vita nella *regula*.

Occorre chiedersi cosa accada, in termini di potenze geometriche delle perdite di dettaglio, ove nei quadranti dei giudizi *in facto* vengano implementati dispositivi di esternalizzazione che il *trier of fact* possa porsi in grado di affidare, *out of himself*, a circuiti esterni di *machinae* autonome.

Se questa perdita di informazione – che opera in sede di coagulo della *regula iuris* e incide, in peculiare modo, sulla decifrazione, anche in chiave probatoria, del fatto della vita oggetto del processo – dovesse invadere anche la memoria profonda dei *lost facts* (dei fatti della vita elevati a tema storico dell'accertamento processuale) allorché la loro decifrazione ricostruttiva, la loro giustificazione argomentata, dovesse essere – *in toto* o per segmenti strutturali significativi – astrattamente delegata alla *machina* autonoma, il principio di perdita si incrementerebbe dinamicizzandosi in termini ciclonici e scaverebbe voragini incolmabili tra mondo del reale, in cui abitano i *lost facts*, e specchio convesso della sua matematizzazione deformante, *time lapse* cognitivo esternalizzato e reso opaco allo sguardo del decisore umano, facendosi fattore di sgretolamento della tenuta dei principi costituzionali posti a presidio della

giurisdizione esercitata, in nome del popolo, dal giudice-persona.

Su questo punto, di cruciale rilievo, occorrerà tornare ancora.

5. I piani sequenza che sin qui si sono osservati offrono una suggestione metodologica preziosa, sollecitando l'integrazione delle lenti progressive dell'interprete con un codice linguistico che si presti a fungere da strumento cognitivo di più ampio respiro. L'incalzare dell'innovazione tecnologica – si è lucidamente scritto – dischiude «epifanie»<sup>36</sup> di rilevanza costituzionale, imponendo agli ordinamenti di misurarsi «con il nucleo più profondo della propria identità nazionale»<sup>37</sup>.

In tale non agevole confronto, il linguaggio matematico offre, come possibile sestante, il paradigma della relazionalità. Robert Musil evocava la «meravigliosa apparecchiatura spirituale fatta per pensare in anticipo tutti i casi possibili»<sup>38</sup>, alludendo all'equazione differenziale, il calcolo che consente di determinare il valore di una variabile ponendola in rapporto con altre, così che il valore finale non risulti definito in sé, come indipendente, ma in funzione del sistema di relazioni a cui è riferito. Muovendo da tale fascio di analogie, il poliedrico tema dell'impiego delle intelligenze artificiali in funzione servente rispetto all'attività giurisdizionale ci pone dinanzi a una variabile che parrebbe data dalla «somma di una serie infinita di addendi»<sup>39</sup>, i quali, innestandosi sulla già complessa microfisica del processo, generano una proliferazione di delta che impongono una necessaria mobilità prospettica.

Si delinea, da questa peculiare angolatura, uno spettro di possibilità che si muove entro una lunghezza d'onda amplissima: dalle modalità di ricezione dell'informazione grezza alle strategie di lavorazione del fatto processualmente rilevante; dall'esperienza del contraddittorio all'intermediazione digitale delle acquisizioni di parte; dalla trasparenza delle sintassi motive agli ambienti di incubazione del libero convincimento. Lungo questa parabola ascendente dagli itinerari incerti, i formanti processuali si trovano a intrecciarsi con le possibilità e i limiti di un ragionamento assistito<sup>40</sup> da strumenti di *supportive justice*, sollecitando riflessioni che, pur

---

<sup>36</sup> O. Pollicino, *Regolazione e innovazione tecnologica nell' "ordinamento della rete"*, in *RivAIC* 2025, 2, 121 ss.

<sup>37</sup> O. Pollicino, *Semplificare l'AI senza arretrare sui diritti: la sfida costituzionale europea*, in *Agenda Digitale*, 24.12.2025.

<sup>38</sup> Cfr. R. Musil, *Saggi e lettere*, Torino 1995, 16.

<sup>39</sup> R. Musil, *Saggi e lettere*, cit., loc. cit.

<sup>40</sup> In materia, la legislazione spagnola ha introdotto una disciplina che potrebbe dirsi pilota, confluita nel Real Decreto-ley 19.12.2023 n. 6, in tema di "*medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación*,

confrontandosi prudenzialmente con la prospettiva estrema – allo stato auspicabilmente irrealistica – dell'integrale devoluzione di taluni moduli decisori a sistemi di intelligenza artificiale <sup>41</sup>, si concentrano maggiormente sul ben più sfumato campo dell'*AI-oriented decision making*, allorché l'apporto algoritmico incida sui percorsi di selezione, organizzazione e valorizzazione del materiale cognitivo posto a incardinare l'impianto decisorio. È, invero, attorno a tale nodo teorico che si intreccia, gordianamente, il problema di stabilire quando l'ausilio *ab extra* dello strumento sia idoneo a tradursi in una sostituzione *ad intra* del giudice nel processo di formazione, valutazione e giustificazione degli itinerari decisori e quali possano essere gli effetti che tali dinamiche dispiegano sul piano della tenuta processuale dei provvedimenti che ne risultano.

6. Nel tentativo di restituire un orizzonte unitario alle molteplici forme con cui l'intelligenza artificiale può palesarsi nell'esperienza processuale, appare oggi imprescindibile un confronto con le norme, di *hard* e *soft law* che, trasversalmente, sono venute ad esistenza al fine di regolare l'ancora eterogeneo e baluginante quadro delle decisioni automatizzate. Si tratta di un archivio di fonti che potrebbero forse dirsi ormai acquisite, quasi scontate, ma che i preludi applicativi forniti della prassi stanno rivelando ancora non del tutto metabolizzate.

Nella campitura, ormai decisamente segnata dai numerosi interventi che, nel volgere di un decennio, si sono fittamente succeduti nel panorama regolatorio

---

*Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo* e, in particolare, nell'art. 57, rubricato "Actuaciones asistidas". In argomento, cfr. B. Galgani, *La l. n. 132/2025*, cit., 1454 s.

<sup>41</sup> Com'è noto, il tema – ben prima di assumere una fisionomia tecnicamente definita – ha a lungo alimentato l'immaginario giuridico e letterario, suscitando riflessioni che oscillavano tra la provocazione intellettuale e l'anticipazione critica. In questa linea si collocano, da un lato, suggestioni letterarie come quella di G. Papini, *Il Tribunale elettronico* (1951), ripubblicato in *IP* 1981, 825 s.; dall'altro, sul piano più strettamente giuridico, le intuizioni di Franco Cordero sugli «algoritmi probatorio-legali» (F. Cordero, *Procedura penale*<sup>9</sup>, Milano 2012, 626), nelle quali l'Autore coglieva già – pur in chiave provocatoria – i rischi di una razionalizzazione algoritmica delle inferenze probatorie. Negli ultimi anni, tuttavia, le sperimentazioni internazionali sull'uso dell'*AI* in sede processuale hanno progressivamente sottratto tali scenari alla sfera meramente ipotetica cui apparivano relegati, rendendo necessarie analisi più sistematiche e formalizzate. In questa prospettiva, possono richiamarsi, *ex multis*, J. Nieva Fenoll, *Perdere il controllo: verso una distopia giudiziaria?*, in *PD* 2025, 1, 47 ss., nonché S. Gless, *Introduction to Human-Robot Interaction and Procedural Issues in Criminal Justice*, in S. Gless e H. Whalen-Bridge (a cura di), *Human-robot Interaction in law and its narratives*, Cambridge 2024, 89 ss., spec. 97 ss.; A. Simoncini, *Il diritto ad un algoritmo "ragionevole". Riflessioni su giustizia predittiva e Costituzione*, in V. Mastroiacovo (a cura di), *Giocare con altri dadi*, cit., 37 ss.; J. Zhuang Liu e X. Li, *How do judges use large language models? Evidence from Shenzhen*, in *Journal of Legal Analysis*, 16, 2024, 235 ss.

europeo, l'*AI Act* si pone come cerniera normativa tra il Reg. (UE) 2016/679 c.d. *GDPR*, la Dir. (UE) 2016/680 c.d. *LED* sul trattamento dei dati a fini di prevenzione, accertamento e perseguimento dei reati, e le Carte di *soft law*, definendo il quadro assiale entro il quale l'impiego di applicativi di intelligenza artificiale può ritenersi giuridicamente ammissibile.

Ciò che, tuttavia, a valle dell'adozione dell'*AI Act*, si è reso progressivamente più netto nell'osservatorio normativo europeo è l'esigenza di misurarsi con la frammentarietà dell'*acquis* digitale, attualmente disarticolato in una pluralità di discipline settoriali, le quali, pur ispirate a principi comuni, sono caratterizzate da traiettorie applicative non sempre convergenti. In tale contesto è maturato il progetto del c.d. *Digital Omnibus* <sup>42</sup>, proposto nel novembre del 2025 dalla Commissione europea con l'obiettivo di apportare una «*horizontally-driven simplification*» <sup>43</sup>, intesa dal legislatore europeo non già come appiattimento dei livelli di tutela stabiliti dalle varie fonti esistenti, ma come canalizzatore di un'armonizzazione trasversale, volta a evitare duplicazioni degli oneri informativi, incertezze interpretative e sovrapposizioni procedurali, sostenendo, per tale via, la competitività dello spazio economico unionale.

Fungendo da vero e proprio giro di compasso nella chiusura del cerchio aperto dalla stagione della *governance* etica e mutando il baricentro dalla definizione dei principi alla governabilità delle loro valvole applicative, il progetto di regolamento *Omnibus* si propone come architettura di contenimento dell'entropia generata dall'attuale sistema regolatorio. Resta, tuttavia, affidato alle future interlocuzioni con il Parlamento europeo l'onere di assicurare che l'asserita non tangibilità dei presidi già esistenti non si risolva in una clausola meramente declamatoria, ma trovi traduzione nell'effettiva salvaguardia e valorizzazione della densità delle garanzie individuali nei contesti applicativi più sensibili <sup>44</sup>. È, invero, su tale crinale che l'operazione semplificatoria rivela i suoi profili più fragili, poiché il passaggio da un sistema di tutele plurime a un assetto razionalizzato può esporre al rischio che la fluidificazione degli oneri di *compliance* – specie ove prioritariamente orientata a rendere il quadro regolatorio più attrattivo per gli operatori economici – ceda alla rarefazione dei presidi informativi e

---

<sup>42</sup> *Proposal for Regulation on simplification of the digital legislation*, COM(2025) 837 final, pubblicato il 19.11.2025 dalla Commissione europea, attualmente allo stadio di bozza non consolidata, consultabile in [www.commission.europa.eu](http://www.commission.europa.eu).

<sup>43</sup> *Proposal for Regulation on simplification of the digital legislation*, cit., 1.

<sup>44</sup> In questa prospettiva, anche per una lettura comparata con il dibattito intorno alla c.d. *One rule* di matrice statunitense, v. O. Pollicino, *Semplificare l'AI senza arretrare sui diritti: la sfida costituzionale europea*, cit.

alla conseguente contrazione delle potenzialità di accesso *ex post* alle strutture interne di funzionamento dei singoli sistemi.

Sebbene la topografia delle fonti si presenti, dunque, in forma particolarmente estesa, le lenti focali dell'*acquis* digitale europeo risultano prevalentemente centrate sulla progettazione dei sistemi algoritmici e sulla gestione dei flussi di dati che vi interagiscono, individuando quali interlocutori principali i soggetti economici chiamati a sviluppare, immettere e utilizzare tali tecnologie sul mercato <sup>45</sup>. In questa prospettiva, il baricentro della regolazione si attesta sul versante dell'architettura tecnica, dell'organizzazione dei meccanismi di *compliance* e dei modelli di *governance* dell'innovazione, mentre resta sullo sfondo un complesso reticolato di questioni che trova uno dei propri punti di più sensibile affioramento nell'innesto degli *smart tools* nelle prassi operative del sistema giudiziario. È in tale sede, infatti – e in particolar modo negli ambiti della giurisdizione penale – che le tensioni tra razionalizzazione tecnologica, capacità di risposta istituzionale e salvaguardia delle garanzie tendono a manifestarsi con maggiore intensità. Ciò emerge con peculiare nitore laddove ci si avveda della singolare marginalità cui è stata relegato il pur nevralgico tema dell'impiego di *decision support systems (DSS)* in ambito giurisdizionale <sup>46</sup>.

L'impiego di simili supporti si colloca, allo stato, in una zona di intersezione problematica, nella quale la crescente disponibilità di sistemi capaci di ordinare, selezionare e restituire informazioni giuridicamente rilevanti interagisce con un assetto normativo che, pur progressivamente stratificatosi, non giunge ancora a

---

<sup>45</sup> Nette sono, in proposito, le osservazioni di S. Quattrocchio, *Intelligenza artificiale e processo penale: le novità dell'AI Act*, cit., 7 ss., ove si sottolinea come la regolazione europea in materia di intelligenza artificiale sia costruita secondo una logica prevalentemente *market-facing*.

<sup>46</sup> Cfr., *ex plurimis*, M.G. Civinini, *Nuove tecnologie e giustizia*, in *QuestG*, 19.12.2023, cui si rinvia anche per la ricca letteratura citata in apparato critico, spec. 8 ss., ove l'Autrice dedica un'apposita sezione ai «*sistemi di supporto alle decisioni*», chiarendo che essi sono «*programmi computerizzati utilizzati per supportare le decisioni, i giudizi e le linee d'azione*», e, soprattutto, segnalando – con formula che ben fotografa lo stato dell'arte – che nel campo giudiziario si registrano «*molti progetti e poche applicazioni*». Cionondimeno, anche laddove tali applicazioni siano già state avviate in forma sperimentale, i relativi esiti non risultano ancor oggi oggetto di documentazione sistematica e pubblicamente accessibile, tale da consentire una valutazione attendibile dell'impatto effettivo di tali strumenti sui processi decisionali giudiziari. Nella medesima prospettiva, ancor più di recente, v. Ead., *The perks of using AI tools in the justice domain*, 20 ss., in *Scuola Superiore della Magistratura, Artificial Intelligence, Judicial Decision-Making and Fundamental Rights*<sup>2</sup>, Roma 2024, spec. 29 ss., ove si sottolinea che una delle grandi opportunità dischiuse dall'intelligenza artificiale è «*the creation of Decision Support Systems for judges*» innestati su archivi giurisprudenziali completi e strutturati, ma si avverte, al contempo, che la loro effettiva operatività incontra nodi tecnici e istituzionali (qualità e ampiezza delle banche dati; linguaggio delle decisioni; *pre-processing*; resistenze legate, tra l'altro, all'indipendenza), con esplicito rilievo al fatto che un *DSS* capace di «*suggesting solutions to a concrete case*» presuppone attività di *labelling* che richiedono competenze giuridiche e coinvolgimento di tutti gli attori del processo.

tipizzarne l'inserimento nel procedimento, né a definirne con precisione il ruolo all'interno del circuito decisionale. Tali strumenti non risultano, infatti, direttamente contemplati dal *corpus* europeo, il quale non appronta una disciplina di dettaglio per il loro impiego nel processo, ma si limita a predisporre una cornice assiologica di riferimento, idonea a orientarne la progettazione e l'uso, senza tuttavia sciogliere i nodi che essi pongono sul piano della responsabilità, della controllabilità e della sindacabilità dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Invero, anche laddove il diritto dell'Unione affida all'interprete un nucleo di principi ricorrenti – trasparenza, equità, supervisione umana – tali enunciazioni, pur non prive di valenza normativa, restano affidate a un grado di generalità che ne rinvia l'effettiva incidenza al momento applicativo, lasciando irrisolte le questioni più sensibili connesse all'innesto degli strumenti algoritmici nel procedimento. In questo senso, l'assetto regolatorio vigente sembra articolarsi lungo una duplice direttrice: da un lato, assi verticali, deputati a modulare i rapporti tra *deployer* e interessato al trattamento, secondo la nomenclatura propria del *GDPR* e della Direttiva *LED*; dall'altro, assi orizzontali, rappresentativi del rapporto funzionale tra utilizzatore e strumento, come delineato dall'*AI Act*. Si tratta, tuttavia, di coordinate che, pur orientando la progettazione e l'impiego dei sistemi sul piano valoriale, non approdano a una compiuta regolazione delle modalità attraverso cui l'apporto algoritmico possa essere effettivamente integrato nel processo decisionale giudiziario, né chiariscono fino a che punto tale apporto possa dirsi compatibile con un controllo umano che sia non solo formalmente enunciato, ma concretamente verificabile.

Nell'attuale contesto, ancor oggi contrassegnato dalla genericità delle coordinate normative finanche del legislatore nazionale, viene delegato all'interprete l'arduo compito di interrogarsi sullo statuto giuridico minimo dell'intervento algoritmico nei processi decisionali. In questo senso, il *GDPR*, pur nella sua entità di base regolamentare antecedente rispetto ad una delle più floride primavere conosciute dall'*AI tech*<sup>47</sup>, continua a costituire il *pruis* metodologico imprescindibile, non tanto *in re ipsa*, quale fonte di disciplina del trattamento dei dati, ma in quanto sede nella

---

<sup>47</sup> Per la genealogia concettuale del lessico sull'intelligenza artificiale, e, più in generale, per la descrizione del fenomeno dell'oscillazione ciclica tra fasi di entusiasmo e disincanto che alimenta, anche sotto il profilo degli interessi regolatori, l'alternanza tra spinte espansive e reazioni di contenimento, resta imprescindibile il riferimento a J. McCarthy, *What is Artificial Intelligence?*, Stanford 2007. In prospettiva storico-sistemica, la resa più compiuta della metafora delle «*Four Seasons of AI*» e, in particolare, dell'«*AI Spring*», si deve a M. Iansiti e K.R. Lakhani, *Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence*, in *California Management Review*, Jan.-Febr. 2019, 61, 5 ss.

quale è venuta ad articolarsi una prima grammatica delle decisioni automatizzate. È in tale fonte, specie con riguardo alla preziosa, ancorché controversa, emersione del c.d. *right to explanation* <sup>48</sup>, che si sono innestati significativi approdi giurisprudenziali di matrice unionale, destinati a fungere da formanti per le elaborazioni che si annunciano inesorabili nei prossimi anni. In tale prospettiva, la sequenza che conduce alla sentenza SCHUFA Holding AG (C-634/21) <sup>49</sup>, nonché alla più recente Dun & Bradstreet Austria GmbH (C-203/22) <sup>50</sup> offre il quadro giurisprudenziale sinora più articolato in ordine alla portata e alla funzione del diritto alla spiegazione sulle decisioni assunte tramite trattamenti automatizzati.

È in particolare nella prima pronuncia che la Corte di Lussemburgo, muovendo da una lettura sostanzialistica di decisione automatizzata, si è soffermata sulla portata applicativa dell'art. 22 § 1 *GDPR*, precisando che la norma debba ritenersi applicabile anche quando la catena decisionale sia distribuita tra più soggetti, ogniqualvolta la decisione finale «*draws strongly*» dall'*output* prodotto da un sistema algoritmico <sup>51</sup>. Nei paragrafi 61–63 della sentenza SCHUFA Holding tale impostazione emerge con particolare nitidezza: la Corte prende in considerazione l'ipotesi in cui il procedimento decisionale si componga dell'interazione tra un soggetto deputato all'elaborazione algoritmica del punteggio (l'agenzia di *scoring*, nel caso sottoposto all'esame della Corte), un soggetto formalmente investito del potere decisionale (nella specie, l'ente creditizio destinatario dello *score*) e ulteriori terzi operatori coinvolti a vario titolo nella catena di utilizzo dell'*output*.

Dalla messa a fuoco di tali coordinate, il giudice unionale addiviene dunque ad un'interessante lettura, escludendo che possa attribuirsi rilievo dirimente alla qualificazione dello *score* come mero atto preparatorio, osservando come una simile ricostruzione rischierebbe di produrre una vera e propria lacuna di tutela, sottraendo il produttore del punteggio all'ambito applicativo dell'art. 22 *GDPR*. Diversamente

---

<sup>48</sup> Sul *right to explanation* come costruito controverso e sulla critica alla sua elevazione a diritto autonomo nel *GDPR*, v. S. Wachter, B. Mittelstadt e L. Floridi, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law* 2017, 7(2), 76 ss., ove si sottolineava – con tesi notoriamente discussa – la difficoltà di ricavare dal testo del Regolamento un diritto positivo e generalizzato alla spiegazione, distinguendo tra obblighi informativi e pretesa conoscitiva sul funzionamento interno dei modelli. In senso contrario, cfr., tra gli altri, G. Malgieri e G. Comandè, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the GDPR*, *ivi* 2017, 7(4), 243 ss.

<sup>49</sup> CGUE, Sez. II, sent. 7.12.2023, *SCHUFA Holding AG (Scoring)*, causa C-634/21, EU:C:2023:957, in *eur-lex.europa.eu*.

<sup>50</sup> CGUE, Sez. I, sent. 27.2.2025, *Dun & Bradstreet Austria GmbH*, causa C-203/22, in *eur-lex.europa.eu*.

<sup>51</sup> *Ivi*, § 48 ss.

opinando, peraltro, si impedirebbe esizialmente l'attivazione dell'articolato ventaglio di tutele irradianti dal Regolamento, il quale, al contrario, è preordinato a garantire che il soggetto interessato non sia ridotto a termine passivo di un meccanismo puramente tecnico e refrattario a ogni scrutinio, assicurandogli la possibilità di penetrare i presupposti logico-giuridici e i criteri valutativi che informano il giudizio automatizzato. La Corte chiarisce, infatti, che la distinzione tradizionale tra atti preparatori e atti decisorii perde significatività ogniqualvolta l'esito del trattamento automatizzato eserciti un'influenza determinante sulla decisione finale, poiché è in tale snodo che il giudizio algoritmico accede, innestandosi in modo sostanziale, al circuito decisionale.

Prescindendo dall'alterità soggettiva tra l'autore materiale del *labelling* algoritmico e l'estensore formale della decisione, la sentenza lascia, dunque, emergere chiaramente l'accoglimento di una nozione estensiva di decisione interamente automatizzata, evidenziando altresì come il dispositivo impresso nella norma regolamentare imponga all'interprete di valutare in concreto dove si colloca l'effettivo esercizio del giudizio, comprendendo dunque entro la diagnosi di cui all'art. 22 *GDPR* anche le decisioni in ordine alle quali l'apporto del sistema determini in modo preponderante l'esito giuridico o materiale. Vi si lascia nitidamente scorgere che il criterio di imputazione della decisione debba seguire il momento in cui si consolida in concreto il giudizio automatizzato <sup>52</sup>.

Parallelamente, la successiva sentenza *Dun & Bradstreet* sembra porsi in rapporto di complementarietà con i precedenti approdi della giurisprudenza europea, consolidando quel nesso strutturale tra l'art. 22 e l'art. 15 *GDPR* che qualifica il secondo quale presupposto informativo indefettibile del primo. In tale prospettiva, l'accesso alle informazioni significative sulla logica utilizzata («*meaningful information about the logic involved*») si distacca da una dimensione meramente statica o documentale per accogliere un'accezione dinamica, orientata alla comprensione effettiva dei meccanismi di ponderazione e dei relativi margini di errore.

Il diritto all'esplicazione, lungi dal risolversi in un adempimento formale o in una declinazione meramente estetica della trasparenza, assume la fisionomia di uno strumento funzionale alla tutela giurisdizionale, nella misura in cui la decifrazione della logica interna del sistema diviene la condizione primaria per l'esercizio del diritto

---

<sup>52</sup> Cfr. G. Scognamiglio e S. Pugliese, *Decisioni d'impresa interamente automatizzate: esiste un diritto alla trasparenza degli algoritmi?*, in [www.orizzontideldirittocommerciale.it](http://www.orizzontideldirittocommerciale.it) 2024, 1 ss.

di opposizione. Tale impostazione trova conferma nel rigetto, da parte del giudice di Lussemburgo, di una modalità di assolvimento dell'onere informativo basata sull'ostensione di inespressivi tecnicismi o di nude formule algoritmiche. In ossequio al canone di intelligibilità che informa l'intero impianto del Regolamento, la comunicazione all'interessato deve, invece, vertere sui criteri decisionali e sulle procedure che governano il funzionamento del sistema, assicurando che la trasparenza si traduca in una reale facoltà di contestazione del merito decisionale <sup>53</sup>.

Traendo abbrivio da tali significativi approdi di matrice giurisprudenziale, può allora intravedersi la progressiva emersione di una complessiva *Weltanschauung* sovranazionale che, pur trovando scaturigine dal solo contesto pretorio – tenuto, d'altronde, a confrontarsi con enunciati normativi tutt'altro che monolitici – suggerisce l'adozione di uno sguardo attento alla materiale concretezza delle situazioni soggettive.

L'interprete si trova, in tale contesto, sollecitato dall'imperativo di misurarsi con una realtà operativa che, nel delicato contesto penalistico, appare ancora non del tutto emersa; un'entità proteiforme, talora carsicamente silente, in cui germinano variamente e indistintamente gli usi dell'intelligenza artificiale. In tale prospettiva, riflettendo sugli ancora incerti confini positivi dei *decision support systems* nell'attività giudiziaria, e traendo quale sestante sistematico il canone sostanzialistico emergente in filigrana dai più recenti orientamenti della Corte di Lussemburgo, può ritenersi che laddove un *DSS* fornisca al giudice una raccomandazione “di esito” – una sintesi o una predizione – e il giudice la faccia propria, abdicando ad un vaglio autonomo e argomentato, l'atto finale diviene, agli effetti dell'art. 22, decisione automatizzata in senso sostanziale.

Il *right to explanation* verrebbe ad atteggiarsi, da tale angolatura, come diritto alla tracciabilità dell'intervento umano, dacché solo la possibilità di rintracciare *quando* e *come* il giudice ha esercitato il suo *judicium proprium* costituirebbe presidio idoneo a distinguere la decisione assistita da quella sostituita. In questa chiave – su cui si tornerà ancora – la significatività degli effetti non sarebbe, dunque, apprezzata in astratto, quanto piuttosto desunta dall'uso concretamente verificatosi dell'*output* algoritmico.

L'evoluzione dell'esegesi unionale – che, dalle coordinate di SCHUFA Holding sino alla recente Dun & Bradstreet, ha inteso ricondurre l'operatività algoritmica entro la

---

<sup>53</sup> Per tale ordine di rilievi cfr., altresì, F. Casarosa, *Automated Processing, AI and Enforcement Between the Jurisprudence of the CJEU and the National Courts*, in Scuola Superiore della Magistratura, *Artificial Intelligence, Judicial Decision-Making and Fundamental Rights*, cit., 168 ss.

categoria dell'“influenza sostanziale”, istituendo un nesso strutturale tra la portata dell'art. 22 e i presidi informativi di cui all'art. 15 *GDPR* – trova un significativo controcanto costituzionale nella recente giurisprudenza della Corte di Karlsruhe che consente di percorrere tale poliedrico tema spostando l'angolo visuale su un ulteriore profilo di complessità. La prospettiva offerta dal *Bundesverfassungsgericht* consente, infatti, di trascendere la dimensione dischiusa dal *GDPR* per interrogarsi sulle condizioni di legittimità costituzionale di un processo decisionale che si avvalga di analisi automatizzate, valutandone i requisiti di individuabilità, controllabilità e, in ultima analisi, sindacabilità.

In particolare, nella pronuncia del 16.2.2023, concernente l'impiego di procedure di *automated data analysis* in ambito general-preventivo, il Giudice costituzionale d'oltralpe ha ravvisato nell'elaborazione algoritmica di compendi di dati un'ingerenza nel diritto – considerato dalla giurisprudenza del *BVerfG* quale diritto fondamentale alla stregua dei classici *Grundwerte* contemplati nelle Costituzioni moderne – all'autodeterminazione informativa, la cui gravità risulta proporzionale alla profondità dell'estrazione conoscitiva e al potenziale discriminatorio derivante dalla profilazione<sup>54</sup>. In virtù della peculiare capacità inferenziale sottesa all'automazione, la Corte postula la necessità che i tratti qualificanti dell'operazione – con specifico riguardo alle finalità, alle categorie di dati e alle cautele avverso distorsioni sistemiche – siano oggetto di una rigorosa determinazione normativa, corredata da garanzie di controllo e rimedio che non possono ritenersi soddisfatte da clausole legali di natura generica.

Sebbene l'eterogeneità dei contesti precluda immediate trasposizioni analogiche, il valore concettuale della pronuncia risiede nel suo precipitato metodologico. La decisione automatizzata, finanche quella parzialmente assistita, diviene costituzionalmente sostenibile soltanto ove inserita in un dispositivo che consenta la tracciabilità dell'apporto umano e l'effettiva praticabilità dello scrutinio, rifuggendo da ogni postulato di controllo meramente formale. Ne deriva un criterio di governabilità del processo decisionale di estremo rilievo per l'analisi dei *DSS* in ambito giudiziario,

---

<sup>54</sup> *BVerfG*, 16.2.2023, sentt. 1 BvR 1547/20, 1 BvR 2634/20, consultabile nella versione inglese pubblicata in [www.bundesverfassungsgericht.de/](http://www.bundesverfassungsgericht.de/), in cui si qualifica espressamente l'elaborazione automatizzata di dati come «*interference with the right to informational self-determination*». In ordine al superamento delle zone grigie di tutela e al rigetto di una delega in bianco allo strumento algoritmico, cfr. J. Sprenger e D. Brodowski, 'Predictive Policing', 'Predictive Justice', and the Use of 'Artificial Intelligence' in the Administration of Criminal Justice in Germany, in *Revue Internationale de Droit Pénal* 2023, 2, 144 ss., nonché R. Orlandi, *Uso poliziesco dell'intelligenza artificiale. L'insegnamento del Bundesverfassungsgericht*, in *CP* 2023, 2170, cui si rinvia per una completa analisi della pronuncia, anche in chiave sistematica.

ponendo un argine a quello slittamento che, dall'ausilio tecnico, conduce verso un'opaca delega dell'itinerario cognitivo e deliberativo costituzionalmente affidato agli organi giurisdizionali.

7. L'umbratilità che appare avvolgere, in un'opaca filigrana, la fitta sequenza di sperimentazioni che stanno svolgendosi nel campo dell'*augmented justice*<sup>55</sup> – iniziative che, seppur ufficialmente censite<sup>56</sup>, risultano raramente accessibili sul piano della documentazione tecnica di monitoraggio –, unitamente all'attuale staticità delle cornici normative, lascia intravedere la tendenza ad ascrivere gli usi delle *AI-based technologies* in ambienti giudiziari a un monadismo da cui sembra riemergere l'immagine d'un «isola che il diritto può solo – stentatamente – lambire»<sup>57</sup>.

È proprio nel tentativo di fornire una prima cartografia di questo territorio ancora parzialmente inesplorato che si inseriscono i più recenti indirizzi di *soft law*. In questo senso, riflettendo una tassonomia ormai consolidata sul piano internazionale, le recenti *Guidelines* pubblicate dall'Unesco osservano come gli *LLMs* possano essere impiegati per una pluralità di compiti, modulati su uno spettro amplissimo che dalla redazione di atti e discorsi, giunge fino a ricomprendere tanto la sintesi e l'affinamento stilistico di documenti quanto l'espletamento di incombenze amministrative<sup>58</sup>.

Il documento, suggestivamente sottotitolato «*Artificial Intelligence in the Courts: from Idea to Reality*», rievoca la diade attività strumentali-attività intrinsecamente giurisdizionali<sup>59</sup> variamente declinata, *hic et inde*, dall'*AI Act* (secondo la formula del *Considerando* n. 61), dall'art. 15 co. 2 l. 132/2025 e da ultimo ripresa dalle già richiamate *Raccomandazioni* del CSM del 2025, specificando che «*judges and magistrates should not rely entirely on AI systems to make decisions on the merits of a case*», né d'altra

---

<sup>55</sup> Su cui *supra*, § 1.

<sup>56</sup> Particolarmente nutrito, ma non del tutto completo, è il *repository* del *Resource Centre on Cyberjustice and Artificial Intelligence* della CEPEJ in cui sono indicati i principali progetti in corso di sviluppo sull'uso di *AI tools* nel settore della giustizia (consultabile in [www.pubictableau.com](http://www.pubictableau.com)). Cfr., sul punto, N. Ozalp e Y. Meneceur, *The Council of Europe's perspective on Artificial Intelligence*, in Scuola Superiore della Magistratura, *Artificial Intelligence, Judicial Decision-Making and Fundamental Rights*, cit., 63 ss., nonché R. Patcot, *Le prime applicazioni dell'intelligenza artificiale nella gestione del procedimento penale e dell'advanced automation dell'attività giudiziaria: tra limiti di legge e specifiche tecniche*, in *LavDirEur* 2025, 2, 2 ss.

<sup>57</sup> Ben nota è l'espressione di A.C. Jemolo, *La famiglia e il diritto* (1948), in Id., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano 1957, 241.

<sup>58</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Guidelines for the use of AI systems in Courts and Tribunals*, Francia, 3.12.2025 (consultabile in [www.unesdoc.unesco.org](http://www.unesdoc.unesco.org)), 28 ss.

<sup>59</sup> V. *supra*, § 3. Per un'ulteriore disamina del binomio coniato dall'*AI Act*, cfr. A. Scalfati, *IA e processo penale: prospettive d'impiego e livelli di rischio*, in *PPG* 2024, 1405 ss.

parte per decidere «*on procedural issues that may affect human rights*», dovendo l'apporto algoritmico limitarsi piuttosto a integrare («*to complement*») l'analisi condotta con altri metodi e fonti di informazione. Seguendo la tracciatura già impressa dal Regolamento europeo sul «*final decision making*» come «*a human-driven activity*»<sup>60</sup>, vi si segnala, infine, che la decisione giudiziaria non possa sostanzirsi nel mero *output* del sistema, dovendo piuttosto segnare l'approdo di un processo propriamente umano<sup>61</sup>.

Tuttavia, il discrimine tra l'uso meramente strumentale – che, pur con alcune approssimazioni, si colloca nel medesimo alveo dei *database* giurisprudenziali e dottrinali di foggia ben nota – e l'assistenza sostanziale nel concreto svolgersi della funzione decisoria o probatorio-valutativa – che lo accosterebbe a un occulto *amicus curiae* – non risulta ancora sufficientemente sciverato. Tale distinzione appare, invero, confinata entro sintagmi che, stazionando in uno stato di inerzia illocutoria, rischiano di risolversi in principi muti, privi di un'effettiva valenza orientativa o, più decisamente, dispositiva. Emblematiche, in tal senso, appaiono le riflessioni di Margaret Satterthwaite, *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite, che ha rilevato come, nella prassi, risulti estremamente arduo tracciare un confine netto tra gli strumenti di IA che si limitano ad assistere il magistrato e quelli capaci di interferire nel merito della decisione<sup>62</sup>.

Sarebbe, in primo luogo, questo l'ostico declivio su cui si profilano le maggiori perplessità in ordine alla sindacabilità *ex post* dell'uso di applicativi di supporto decisionale in campo giudiziario. L'assunto appare, del resto, limpidamente testimoniato dal notissimo epilogo del caso Loomis, nel quale la Corte Suprema del Wisconsin ha confermato la legittimità dell'uso del sistema COMPAS nella sentenza impugnata, rigettando al contempo l'ipotesi di una violazione dello statuto del *fair process* – e, segnatamente, del principio di individualizzazione della pena – sulla scorta della natura meramente accessoria del supporto: si configurerebbe una lesione, si legge nel *ruling*, soltanto «*if a COMPAS risk assessment were the determinative factor considered at sentencing*»<sup>63</sup>. L'asserita funzione strumentale e consultoria dello strumento finisce così per operare come una sorta di salvacondotto retorico,

---

<sup>60</sup> Considerando n. 61 Reg.

<sup>61</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Guidelines*, cit., 27.

<sup>62</sup> *Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers*, Margaret Satterthwaite, Nazioni Unite, A/80/169, 16.7.2025, consultabile in [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org).

<sup>63</sup> *Wisconsin Supreme Court, State v. Loomis, case 2015AP17-CR, Judgment July 13th 2016*, in [www.wicourts.gov](http://www.wicourts.gov), § 44.

neutralizzando il dubbio sulla reale autonomia del convincimento giudiziale e precludendo, in radice, uno scrutinio sulla reale incidenza dell'algoritmo sulla decisione penale.

In attesa che l'esperienza operativa dischiuda lo spettro di manifestazione dello scarto tra il principio e la realtà <sup>64</sup>, può non apparire ultroneo riflettere, ancora, sulla varia geometria dei criteri assiologici di riferimento che alluvionalmente sono proliferati nell'ultimo scorcio.

Vi si scorgono molteplici nomenclature che, a ben vedere, appaiono come variazioni sul medesimo tema: la nozione di «controllo umano significativo», la cui genesi è da rintracciarsi, com'è ben noto, nel contesto dei lavori delle Nazioni Unite sul *Lethal Autonomous Weapons Systems* <sup>65</sup> (CCW, 2016); la «supervisione umana effettiva», qualificata e consapevole, idonea a prevenire o mitigare esiti pregiudizievoli per «la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali» di cui all'art. 14 dell'*AI Act*; la c.d. «riserva di umanità» <sup>66</sup>; l'«antropocentrismo» enunciato dall'art. 1 l. 132/2025; la «*no sustitución de la racionalidad humana*», indicata dalla Corte costituzionale della Repubblica de Colombia <sup>67</sup> come espressione dell'impossibilità etica e giuridica di sostituire l'azione e la responsabilità dell'individuo nella gestione delle attività e delle decisioni giudiziarie. Formule, tutte, che delimitano il campo di legittimo intervento dell'intelligenza artificiale in aree destinate ad incidere direttamente sui diritti fondamentali della persona.

D'altronde, il concetto si trovava già espresso *in nuce* nelle *Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling* (WP251), ove si chiariva che, per escludere che una decisione sia «basata unicamente» sul trattamento automatizzato ai sensi dell'art. 22 *GDPR*, l'intervento umano debba rivelarsi effettivo – non esauribile, dunque, in una semplice ratifica formale – e significativo, presupponendo in capo al supervisore

---

<sup>64</sup> M. Chiavario, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *CP* 1993, 2658 ss.

<sup>65</sup> I lavori sono di recente confluiti nella *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects*, redatta dal *Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons System*, 10.3.2023, consultabile in [www.disarmament.unoda.org](http://www.disarmament.unoda.org).

<sup>66</sup> Si tratta, come noto, di un'espressione coniata dalla dottrina spagnola per designare il limite giuridico al ricorso all'automazione nei procedimenti amministrativi. V. J. Ponce Solè, *Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico*, in *Revista General de Derecho Administrativo* 2019 (50).

<sup>67</sup> Corte Constitucional República de Colombia, sent. T-323/24 del 2.8.2024, consultabile in [www.corteconstitucional.gov.co](http://www.corteconstitucional.gov.co), di recente esaminata da S. Barbareschi e A. Giubilei, *Il giudice chatbot: riflessioni sull'importanza delle garanzie italiane, prendendo spunto da una recente decisione della Corte costituzionale colombiana*, in *BioLaw Journal* 2025, 2, 178 ss.

l'autorità e la capacità di modificare l'esito algoritmico alla luce di fattori esterni.

Eppure, proprio in tale sede, si introduceva una distinzione che reca con sé i medesimi riverberi di ambiguità già riscontrati nelle formulazioni successive: l'affermazione secondo cui «se un essere umano riesamina il risultato del processo automatizzato e tiene conto di altri fattori nel prendere la decisione finale, tale decisione non sarà “basata unicamente” sul trattamento automatizzato»<sup>68</sup> rischia di ripiegarsi in un pericoloso nominalismo<sup>69</sup>.

L'esigenza di punteggiare di maggiore concretezza una clausola – la supervisione umana effettiva, nelle sue molteplici sfumature semantiche – che altrimenti diverrebbe formula talmente vaga da sconfinare nell'inazionabilità operativa, richiede, pur a costo di necessari «funambolismi interpretativi»<sup>70</sup>, la costruzione di *standard* operativi minimi, idonei a fungere da deterrente su forme meramente simboliche di intervento umano e, soprattutto, a garantire che il decisore assuma, e renda controllabile, la responsabilità della valutazione e, in ultimo, del *burden of motivation*<sup>71</sup>.

Cosa accade, dunque, nel segmento che, dal traghettamento dell'esperienza probatoria nei *data lakes* degli *AI systems*, conduce al successivo approdo nella dimensione motiva? Può effettivamente dirsi che in tale passaggio non avvenga nulla di processualmente rilevante o che tale operazione sia influente nella “catena” di formazione della decisione giudiziale?

È su tali interrogativi che potrebbero innestarsi, anche soltanto come suggestioni di metodo, complementari alle *Grundnormen* scolpite negli artt. 111, co. 6, Cost. e 6 Cedu, nonché negli artt. 126 e 546 Cpp, le riflessioni stratificatesi intorno al tema dell'autonoma motivazione dell'ordinanza cautelare, così come ridisegnata dalla novella del 2015 all'art. 292, lett. c e c-bis, Cpp. In quel contesto, com'è noto, l'interpolazione normativa intervenne per ridisegnare la fisionomia dell'ordinanza

---

<sup>68</sup> *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, adottate, nella formulazione definitiva, il 6.2.2018, consultabile in [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu), 23 ss.

<sup>69</sup> Cfr., sul punto, G. Contissa, G. Lasagni e G. Sartor, *Quando a decidere in materia penale sono (anche) algoritmi e IA: alla ricerca di un rimedio effettivo*, in *DirInternet* 2019, 4, 629.

<sup>70</sup> Così S. Quattrocchio, *Intelligenza artificiale e processo penale: le novità dell'AI Act*, cit., 3, in cui l'Autrice evidenzia che i *deficit* di chiarezza dell'*AI Act* obbligano a «funambolismi interpretativi per dare senso ad alcune parti del testo».

<sup>71</sup> In tema, cfr., tra gli altri, G. Fiorelli, *Calcolabilità del giudizio giuridico e processo penale*, Torino 2025, spec. 251 ss., nonché, con specifico riguardo all'uso dei c.d. *risk assessment tools*, G. Barone, *Algoritmi predittivi e processo penale. L'onere di motivazione rafforzata quale “colonna d'Ercole”*, in C. Leone, C. Perini (a cura di), *Metodologie della ricerca interdisciplinare. Atti della giornata della ricerca DiDEC 2022*, Sesto San Giovanni 2023, spec. 45 ss.

cautelare in modello d'atto a contenuto vincolato, recante un'«autonoma valutazione» in ordine all'individuazione degli elementi di fatto posti a fondamento del titolo cautelare, all'esplicitazione dei motivi della loro rilevanza, nonché alla confutazione espressa degli elementi difensivi ritenuti non decisivi <sup>72</sup>. Ne derivava un onere motivazionale imperniato su una clausola inedita, volta ad espellere stilemi e sillogismi astratti, precludendo appiattimenti acritici sulle ricostruzioni del pubblico ministero; il «massimo di garanzia» <sup>73</sup> contro la deriva redazionale del cd. copia-incolla informatico <sup>74</sup>, da un lato, e la tentazione di compensare i vuoti motivazionali con i poteri integrativi del giudice del riesame <sup>75</sup>, dall'altro. Da qui la necessità di ricondurre il controllo sull'«autonomia» nel suo alveo costituzionale, qualificandone la verifica come fatto processuale, oggetto di prova ex art. 187 co. 2 Cpp, secondo indicatori ricavabili in concreto <sup>76</sup>.

8. L'itinerario evolutivo, che dagli albori illuministici di matrice borbonica giunge sino ai più recenti precipitati positivi della cultura accusatoria, ha consegnato al sistema contemporaneo una vera e propria scienza della motivazione giudiziale <sup>77</sup>. Sull'onda lunga di questa trama si potrebbe, allora, senza alcuna pretesa di *reductio ad unum* di un tema così complesso, tentare di declinare il controllo umano significativo secondo tre possibili canoni operativi già immanenti al diritto vivente.

La prima di tali coordinate, di orientamento alla formazione della piattaforma motiva, potrebbe ricavarsi dal fecondo confronto tra Carte e Corti <sup>78</sup> emerso nelle più

<sup>72</sup> V. M. Caianiello, *La valutazione autonoma del giudice nell'ordinanza cautelare dopo la L. 16 aprile 2015, n. 47*, in *CP* 2017, 1678 ss.

<sup>73</sup> G. Ciani, *Commento all'art. 292*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, III, Torino 1990, 173.

<sup>74</sup> Cfr., *ex multis*, Cass., V sez., 21.4.2023, n. 22694, in *CEDCass.*, m. 284775-02.

<sup>75</sup> Corte Cost., 3.12.2014, n. 270, in *RIDPP* 2015, 351 ss., con commento di L. Giuliani, *Motivazione "autonoma" dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva e poteri del tribunale della libertà (alle soglie di una "storica" riforma?)*.

<sup>76</sup> In tema, *ex plurimis*, A. Mangiaracina, *"L'eterno ritorno": vacilla l'autonoma valutazione in sede cautelare*, in *PPG* 2019, 517 ss., nonché A. Marandola, *Ambiti e limiti dell'autonoma valutazione del Giudice cautelare*, in *CP* 2017, 1663 ss.

<sup>77</sup> Su cui, luminosamente, N. Niccolini, *Della procedura penale del Regno delle Due Sicilie*, III, 2, Napoli 1831, spec. 474, e M. Pisani, *Appunti per la storia della motivazione nel processo penale*, in *IP* 1970, 317 ss.; nonché, M. Taruffo, *L'obbligo della motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *RDP* 1974, 265 ss. Cfr., altresì, anche alla luce delle più recenti evoluzioni del tema, L. Pressacco, *Contributo allo studio della sentenza penale*, Torino 2023, nonché M. Cecchi, *La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di stilius curiae*, Padova 2021.

<sup>78</sup> Per questa terminologia, ormai invalsa nel dibattito dottrinale, cfr., per tutti, R. Mastroianni, *Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali*, in

recenti sentenze della Corte di Lussemburgo. Esso opererebbe su un duplice piano: come canone prudenziale di comportamento *ex ante* e come filtro diagnostico, nella sua più immediata proiezione *ex post*. Da tale prospettiva l'attività del giudice sarebbe leggibile sotto la lente del principio dell'incidenza sostanziale dell'automazione lungo la filiera decisionale assistita.

Si tenterebbe, per tale via, di preservare la logica di secondo ordine – la logica della riflessione sull'inferenza <sup>79</sup> – che presidia l'autentica cifra umana dell'ambiente inferenziale e cognitivo in cui matura il ragionamento giudiziario. Si tratta, in altri termini, di una forma di *intime corroboration* logica, propedeutica e funzionale al «farsi della motivazione come atto» <sup>80</sup>. Punto di discriminazione, dunque, tra mero comando e sentenza, intesa quest'ultima come «discorso giudiziale diretto a fondare le prescrizioni del dispositivo» <sup>81</sup>, da svilupparsi nel solco del *metodo* del dubbio, accolto, *ex art.* 533 Cpp, dalla scienza processuale e, *in apicibus*, dalle maglie costituzionali che, alla luce dell'art. 27 e della sinergica irradiazione dei suoi tre commi, postulano la necessaria «individualizzazione della pena» <sup>82</sup> e, con essa, un onere di motivazione individualizzante e individualizzata; *tailored* – si direbbe, attingendo alla suggestiva linguistica anglosassone – *to fit both the offence and the person to be punished* <sup>83</sup> alla luce delle elaborazioni processuali del *thema decidendum*.

È su tale personalizzazione che dovrebbe, invero, vigilare la dimensione meta-riflessiva del giudizio, nella quale si colloca il potere-dovere del giudice di saggiare criticamente le premesse del proprio convincimento; non potendosi egli limitare a mere enumerazioni di singole risultanze probatorie, dovendo piuttosto ricostruirne il tessuto connettivo, la coerenza del modello, la plausibilità delle assunzioni, l'equilibrio dialettico delle alternative <sup>84</sup>.

---

*European papers*, 2020, 5, 493 ss.

<sup>79</sup> Cfr. J. Corcoran, *Second order logic*, in *Logic, Meaning and Computation. Essays in Memory of Alonzo Church*, a cura di C. A. Anderson e M. Zelëny, Boston 2001, 61 ss.; M. W. McKeon, *Arguments and Reason-Giving*, Oxford 2024, 127 ss.; P. N. Johnson-Laird, *Coscienza e computazione*, in Id., *Modelli mentali* (1983), Bologna 1988, 657 ss.; nonché N. Luhmann, *La conoscenza come costruzione* (1988), a cura di A. Cevoloni, Roma 2007, spec. 55 ss.

<sup>80</sup> E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., 201.

<sup>81</sup> E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., 202.

<sup>82</sup> Sull'evoluzione del tema alla luce del canone di proporzionalità, cfr. F. Viganò, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in *SistP*, 8.1.2025, spec. 17 ss.

<sup>83</sup> Cfr. H. Brown Coverdale, *Putting Proportional Punishment into Perspective*, in *Criminal Law and Philosophy*, 19, 2025, 192 ss. Nel medesimo solco, v. G. Ubertis, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano 1979, 48 ss., in cui l'Autore parla della fisiologica «tensione alla giustizia concreta propria di tutto l'ordinamento».

<sup>84</sup> Su questi temi nevralgici cfr., tra gli altri, M. Nobili, *Storie d'una illustre formula: il "libero convincimento" negli ultimi trent'anni.*, in *RIDPP* 2003, 71 ss.; nonché, C. Conti, *Il libero convincimento dal codice Vassalli alla proposta*

Si tratta, d'altronde, di un *caveat* che nelle *Raccomandazioni* del CSM trova esplicito rimando, laddove ci si sofferma sulla necessità di «verificare di poter replicare autonomamente le conclusioni fornite dall'IA»<sup>85</sup>.

A completamento di tale scansione, ricorrono, con corollari particolarmente calzanti, due criteri già emersi nel dibattito dottrinale intorno al tema della motivazione *per relationem*. Vi si schiudono due, centrali, indicatori interni di autonomia: l'indefettibilità dei requisiti della provenienza della decisione dal soggetto costituzionalmente legittimato, da un lato, e, dall'altro, il rispetto dei requisiti interni della sentenza, che, in ossequio all'art. 546 co. 1 lett. e, deve dunque imporsi come centro di convergenza, formale e sostanziale, delle risultanze processuali ritualmente acquisite<sup>86</sup>.

Verrebbe, per tale via, in rilievo un secondo ordine di questioni di c.d. algoretica giudiziaria, dato dalla legittimità della base conoscitiva e, in specie, delle metodiche di raccolta, lavorazione e utilizzo dei dati posti a fondamento della decisione<sup>87</sup>. In questo senso, la già richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca offre un interessante canone ermeneutico, in base al quale l'interferenza sui diritti fondamentali si misura sulla profondità inferenziale del sistema che elabora i dati. Vi si schiude un segno dell'evoluzione del concetto di *data governance* che esprime uno spostamento di *focus* sul governo delle relazioni informative. Ciò assume peculiare rilievo laddove sistemi di intelligenza artificiale vengano impiegati – anche solo in funzione ancillare, come ausilio strumentale o organizzativo – per supportare attività di analisi o valutazione probatoria<sup>88</sup>. In simili casi, il rischio che il circuito informativo generato da e condiviso con l'algoritmo travalichi i confini della singola fase processuale, rischiando di infrangere l'impermeabilità funzionale tra momenti cognitivi eterogenei del procedimento, cessa di essere soltanto ipotetico. Laddove il sistema algoritmico mantenga, anche in forma latente, le occorrenze estratte da procedimenti anteriori – o da sottoinsiemi di dati processuali eterogenei – esso

---

di una Federal Rule per l'AI generated-evidence, in *DPP* 2025, 1397 ss.

<sup>85</sup> *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, cit., § 4.

<sup>86</sup> Cfr., ancora, E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., 230 ss.; nonché D. Siracusano, *I provvedimenti penali e le motivazioni implicite, per relationem e summarie*, in *RIDPP* 1958, spec. 367 ss.

<sup>87</sup> A. De Caro, *Le delicate traiettorie dell'informazione digitale nel processo penale*, in *AP* 2025.

<sup>88</sup> Si rinvia, tra gli altri, per un analitico scandaglio del tema nelle sue molteplici possibili declinazioni, a M. Gialuz, *Intelligenza artificiale e diritti fondamentali in ambito probatorio*, in *AA.VV., Giurisprudenza penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Milano 2021, 65 ss., nonché L. Pressacco, *Intelligenza artificiale e ragionamento probatorio nel processo penale*, in G. Di Paolo, L. Pressacco (a cura di), *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio*, Napoli 2022, spec. 518 ss.

rischierebbe di introdurre, nella fase decisoria successiva, pregiudizi cognitivi di origine extraprocessuale, così compromettendo l'imparzialità del giudicante e l'autonomia epistemica della nuova decisione.

Ciò implica un duplice rischio strutturale: da un lato, che le inferenze del modello riproducano correlazioni derivate da altri fascicoli, inficiando esizialmente l'autonomia e l'imparzialità del giudizio; dall'altro, la formazione di un sapere algoritmico "mobile", sottratto a ogni forma di verificabilità e di contraddittorio, e dunque radicalmente inidoneo a essere sottoposto alla dialettica difensiva.

Il problema, allora, non sarebbe più soltanto quello della conservazione del *quantum* dei dati, ma quello – ancor più insidioso – della loro circolazione endo- ed eso-procedimentale. In questo scenario, la *data retention* perderebbe la sua connotazione meramente archivistica e muterebbe in una sorta di memoria giudiziaria automatizzata, idonea a incidere sulla formazione del convincimento attraverso correlazioni invisibili.

Da tale prospettiva, il tema si intreccia ad un terzo canone, di natura strutturale, richiedendo che l'architettura dei sistemi sia presidiata da *firewalls* che garantiscano un'impermeabilità dei dati acquisiti dal sistema tanto in termini endo-procedimentali quanto in contesti eso-procedimentali. In questo senso, la *data governance* deve muovere da una concezione non statica ma dinamica del dato, declinandosi come criterio strutturale preordinato alla preservazione dell'ambiente cognitivo entro il quale il giudice si trova a confrontarsi con il sistema. Tale impostazione risponde all'esigenza di preservare il delicato equilibrio tra le diverse fasi decisionali che scandiscono l'*iter* processuale. Vi si scorgono, in sequenza, i diversi momenti decisori soggettivamente affidati al P.M., al G.I.P., ai giudici del quadrante cautelare, al G.U.P., al giudice del dibattimento, ai giudici dell'impugnazione. L'adozione di sistemi di IA a supporto delle valutazioni proprie di ciascuno di questi snodi decisionali rende imperativo evitare ogni forma di intercomunicazione incontrollata tra i diversi moduli algoritmici. Apparirebbe, invero, inaccettabile che il sistema operi surrettiziamente come vettore di *carry-over* informativo tra fasi – anche latamente – di cognizione che il codice colloca in un paradigma di necessaria alterità.

Sotto tale profilo, la necessità di escludere che la tecnica della *Retrieval augmented generation* sugli archivi del dominio giustizia si traduca in una profilazione incontrollata dell'attività giudiziaria postula come necessaria l'edificazione di sistemi

AI cc.dd. proprietari e *in house*<sup>89</sup>, intesi quali unici presidi atti a garantire una reale sovranità sul dato e sulla sua circolazione.

In tale quadro si inserisce il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che, pur muovendo dalla considerazione che l'uso di strumenti informatici possa agevolare la redazione dei provvedimenti giudiziari, ha rimarcato nettamente l'esponenziale rischio – oggi reso ancor più realisticamente nitido «dall'irrompere sulla scena dell'intelligenza artificiale»<sup>90</sup> – che il giudice possa attingere *aliunde* «gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale»<sup>91</sup>. Vi si scorge, dunque, una censura sull'uso acritico dell'intelligenza artificiale, inteso come facile canale di scivolamento nell'eterodeterminazione del giudizio e come forma di cessione del potere-dovere valutativo alla *machina*. Nel cogliere e sottolineare l'intimo nesso tra l'*onus motivandi* e il dovere del giudice di vigilare sulla qualità dei compendi da cui attinge le ragioni del suo argomentare, la Corte di legittimità accende un'interessante luce di posizione sul tema dell'imparzialità giudiziale. Ne emerge, in filigrana, una venatura particolarmente evocativa, date le caratteristiche del tema con cui ci si sta confrontando. Vi si lascia intendere, infatti, che il pur classico tema dell'imparzialità sollecita oggi rinnovate letture, ricordando come questa non si esaurisca nella sola postura di equilibrio tra il giudice e le parti, né unicamente nella fedeltà alla prova legittimamente acquisita, imponendosi come presidio dell'autonomia cognitiva del giudice rispetto a quella gnosi onnivora che tradizionalmente pungola l'esperienza processuale e che, oggi, con insistenza crescente, può attraversarne i momenti valutativi attraverso dispositivi di *supportive justice*. Un *obiter dictum* prezioso, dunque, da cui trarre un monito che arricchisce di nuova linfa le scansioni che nel tempo si sono segnate tra imparzialità come *forma* con la quale la giustizia viene amministrata ed esperita e imparzialità come *ambiente* di giudizio.

È al fine di presidiare tale perimetrazione, traducendo l'istanza di autonomia in

---

<sup>89</sup> Sul punto, si rinvia ulteriormente alle nitide riflessioni di B. Galgani, *La l. n. 132/2025*, cit., spec. 1415 s., in cui si rimarca la seria esigenza di adottare tali misure tecniche orientate a realizzare le «premesse materiali» per una concreta attuazione del principio di «sovranità tecnologica» enunciato dalla legge n. 132/2025. Cfr., inoltre, A. Camon, *Intelligenza artificiale, indagini preliminari e diritti di libertà*, in *CP 2025*, 3006 ss. Nella medesima direzione si muovono le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, cit., § 4.

<sup>90</sup> Cass., III sez., 22.10.2025, n. 34481, cit.

<sup>91</sup> Cass., III sez., 22.10.2025, n. 34481, cit.

precetto metodologico, che la Corte ha segnalato l'esigenza che la motivazione conservi una fisionomia «dimostrativa» – imperniata su di una catena inferenziale esplicitata e controllabile – in opposizione a declinazioni meramente narrative, cronachistiche<sup>92</sup>, o, per altro verso, avulse dalla vicenda processuale che ne ha postulato la redazione<sup>93</sup>. La motivazione, dunque, non come dato atomistico, ma come istantanea funzionale delle interazioni giudiziali con il compendio probatorio, a pena di sindacabilità come violazione di legge della sua sola apparenza.

Se ne deduce un rigore logico che si riverbera anche sul versante delle fonti e della loro verificabilità, ove si colloca l'esigenza – già costituzionalmente presidiata – che la difesa conosca le fonti e i percorsi logici della prova<sup>94</sup>: principio che, in ambiente digitale, si estende ai flussi d'interazione tra il decidente e gli *adminicula* algoritmici. La giurisprudenza di legittimità ha, su questo fronte, già avuto occasione di censurare motivazioni fondate su fonti inesistenti o inesatte non verificabili, segnalando che la sentenza deve poggiare su dati e norme accertabili e accessibili, il che vale *a fortiori* per *outputs* ipoteticamente generati da sistemi di intelligenza artificiale<sup>95</sup>.

Senza cedere a un parossistico *furor nullitatis*, non ci si può esimere dal considerare che il provvedimento è valido solo se, espunte le porzioni “assistite” – ammesso che siano conosciute o rese conoscibili – , il tessuto motivazionale regga autonomamente; se, dunque, se ne possano dire pienamente formate le «unità elementari»<sup>96</sup> e i giunti logico-giuridici di collegamento, affinché si possa, pertanto, ritenere integrato quel «minimo di motivazione necessaria»<sup>97</sup> funzionale ad esaurirne il *munus* e a soddisfarne le garanzie di controllo *a posteriori*.

Analoghi dubbi di validità evoca il possibile impiego di intelligenze artificiali in sede di valutazione del risultato probatorio. Laddove difetti un dominante apporto critico del giudice, il procedimento probatorio incorrerebbe, invero, nel rischio di rimanere incompiuto, mancando di quel necessario momento di sintesi valutativa che ne segna il perfezionamento<sup>98</sup>. Da tale prospettiva, l'argomentazione non può dirsi mero

---

<sup>92</sup> Su tali profili, non possono non richiamarsi E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., 202 e G. Foschini, *La sentenza quale fase del postdibattimento*, in *RIDPP* 1967, 1217.

<sup>93</sup> Cfr. Cass., V sez., 12.1.2017, n. 21795, in *CEDCass.*, m. 269926-01.

<sup>94</sup> Cfr. S. Lorusso, *Il diritto alla motivazione*, in *DPCont*, 27.10.2018, spec. 8 ss.

<sup>95</sup> Cass., III sez., 10.7.2025, n. 25455, cit.

<sup>96</sup> Sul punto, cfr. D. Siracusano, *I provvedimenti penali e le motivazioni implicite*, per *relationem e summarie*, cit., 359 ss.

<sup>97</sup> D. Siracusano, *I provvedimenti penali e le motivazioni implicite*, per *relationem e summarie*, cit., 339.

<sup>98</sup> Si valorizzerebbe così la categorizzazione messa a fuoco in giurisprudenza, da Cass., SS.UU., 26.9.2001, Pisano (in *FI* 2002, II, 461 ss.), con precipuo riferimento alla categoria delle nuove prove quale presupposto per la

fotogramma *post factum*, discendendo essa piuttosto dall'accertamento probatorio e dai criteri seguiti dal decidente sin dal momento dell'assunzione della prova: essi perimetrano, dunque, il campo di cognizione, anticipando – «condizionandoli all'esito dell'istruzione probatoria» – gli «argomenti della motivazione»<sup>99</sup>.

Ove per simili ipotesi si volessero, *per absurdum*, invocare controdeduzioni attinte dal principio di conservazione degli atti giuridici – qui inteso come canone ermeneutico che, pur «enunciato legislativamente per la materia contrattuale nell'art. 1367 Cc, ispira tutto l'ordinamento giuridico»<sup>100</sup> – al fine di sostenere l'idoneità funzionale del provvedimento giudiziale malgrado i suoi difetti di formazione, apparirebbe chiaro che il canone della conservazione non può che recedere dinanzi alla natura intrinsecamente garantista della motivazione, la cui capitale centralità nel quadro dell'intera tensione processuale è refrattaria a logiche di acritica e fideistica adesione ai funzionalismi dell'atto.

Si è, del resto, osservato, nell'ambito delle riflessioni sul tema – su cui non ci si potrà qui diffusamente soffermare – del pregiudizio effettivo<sup>101</sup> che, laddove la sentenza sia resa in forma tale da precludere l'esplicazione di un reale controllo delle parti sull'operato del giudice, si impedirebbe, per tale via, lo «sprigionarsi» di «quel potere di critica rappresentato dallo strumento delle impugnazioni»<sup>102</sup>. Un simile difetto renderebbe, invero, incontrollabile l'intelaiatura della sentenza perché, ancor prima e ancor più che patologia scaturente dall'aver l'estensore omesso la completa trattazione dei profili essenziali imposti dal codice di rito all'art. 546 co. 1 lett. e, esso rappresenterebbe il sintomo che il giudice non solo «non ha detto», ma, ben più radicalmente, «non ha pensato»<sup>103</sup>.

Ci si potrebbe, a questo punto, soffermare sulle potenzialità pregiudicanti che la motivazione, per così dire, artificiale, esplicherebbe sulla sentenza. Vi emergerebbe, d'altra parte, che i problemi e le prove di resistenza concernenti i dinamismi della pronuncia risultano *ab origine* assorbiti dalla preminente questione attinente al già richiamato criterio della legittimazione del decidente materiale. Da tale prospettiva, il

---

declaratoria di ammissibilità dell'istanza di revisione del giudicato penale.

<sup>99</sup> D. Siracusano, *I provvedimenti penali e le motivazioni implicite*, per relationem e summarie, cit., 338, nt. 8.

<sup>100</sup> G. Pino, *Interpretazione e "crisi" delle fonti*, Modena 2014, 54.

<sup>101</sup> Su cui, analiticamente, M. Caianiello, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bologna 2012, spec. 77 ss.

<sup>102</sup> M. Caianiello, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, cit., 79.

<sup>103</sup> L'efficace dittico risale a F. Carnelutti, *Limiti del rilievo dell'error in iudicando in Corte di Cassazione*, in Id., *Studi di diritto processuale*, I, Padova 1925, 382.

tema apparirebbe, invero, già ben decifrabile alla stregua dei moduli di ragionamento sui cui si sono articolate le – pur eterogenee – riflessioni in ordine all’annosa *questio* dell’invalidità derivata del sequestro conseguente a perquisizione illegittima o illecita, nel cui alveo si è icasticamente intessuta la *fruit of the poisonous tree doctrine*<sup>104</sup>. Sicché, quanto alla sentenza affetta da motivazione sostanzialmente strutturata come prodotto di un ciclo inferenziale originato, condotto e acriticamente estratto da un sistema artificiale, il frutto decisorio non potrebbe che sorgere già caducato, perché viziante ne risulterebbe, *ab imis*, il *tree of decision* che l’ha generata. Ben potrebbe, dunque, esistere e produrre anche gravosi effetti in capo al destinatario del provvedimento così atipicamente formatosi, ma, ove fosse dimostrata, tale non riuscita simulazione di sentenza non potrebbe più sopravvivere, giacché, avulsa dall’ordinamento, se ne disvelerebbe la genetica pertinenza ad un decisore radicalmente diverso dal decisore formale.

L’ancora liminale emersione di tali criticità suggerisce che l’incontrollata e surrettizia interposizione di una «quarta parte»<sup>105</sup> algoritmica, tanto nella definizione della fase processuale, quanto di valutazione probatoria, possa agire da diaframma deformante, capace di arroccare, in un’opaca deriva di senso, l’intrinseco nesso tra giudizio e cognizione.

Riecheggiano, una volta ancora, le esemplari riflessioni che sono maturate intorno al tema dell’*extraneitas* e dell’*extraneus*, in relazione al quale si è saggiamente avvertito che «il rischio è più alto dove le premesse della decisione, emessa sulle carte, non emergano da avvenimenti vissuti nel dibattito»<sup>106</sup>. Analogamente, a proposito del tema, un tempo controverso<sup>107</sup>, del passaggio di minuta al cancelliere – pur formalmente a questo compito investito ai sensi del previgente art. 30 disp. att. Cpp (1930) – per la formazione dell’originale della sentenza si è, del resto, autorevolmente segnalato come non possa esservi «motivazione in senso processuale» ove il discorso giustificativo provenga «da chi non abbia preso parte alla deliberazione». Simili dissociazioni si pongono, infatti, in irriducibile conflitto con il significato immanente all’obbligo motivo, la cui precarietà determinerebbe, fatalmente, il decadimento di

---

<sup>104</sup> Cfr. G. Spangher, *Considerazioni sul processo “criminale” italiano*, Torino 2015, 47, nonché L. Annunziata, *Questioni probatorie tra male captum bene retentum e theory of the fruit of the poisonous tree*, Pisa 2017, spec. 75 ss.

<sup>105</sup> Così E. Katsh, *Dispute Resolution without Borders: Some implication of the Emergence of Law in Cyberspace*, in *First Monday*, 11, 2, 2007, 97 ss.

<sup>106</sup> F. Cordero, *Guida alla procedura penale*, Torino 1986, 109.

<sup>107</sup> E. Massari, *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Napoli 1934, 282 ss.

quel «freno verso decisioni arbitrarie» che trae linfa dall'assunzione integrale della responsabilità del giudizio. Ne emergerebbe, dunque, l'immagine di un «giudice affrancato» dalla propria naturale funzione che, delegando la redazione dei motivi fondativi della statuizione processuale, ridurrebbe il proprio sindacato a sterile astrazione esegetica <sup>108</sup>.

Entro il solco di cartografie ormai classiche <sup>109</sup>, la questione si ripropone oggi con sembianze nuove, declinandosi nell'incertezza sulle implicazioni della gemmazione di forme di «AI in the Courtroom» <sup>110</sup>, non solo in qualità di potenziali strumenti probatori, ma, simmetricamente, quali possibili ausili a supporto dell'attività decisoria, atti a sfuocare, sintetizzare, dimidiare, la conoscenza *del* e *nel* procedimento giudiziario. Non può negarsi che, in un simile scenario, un impiego acritico dell'ausilio algoritmico possa infiltrarsi nelle prassi giudiziarie, sospinto dalle contingenze del sovraccarico e dalle febbrili rincorse al soddisfacimento del *clearance rate*.

Alle deviazioni della prassi non può, tuttavia, assegnarsi peso tale da soverchiarne i cardini di sistema, atteso che il diritto processuale, pur essendo studio della «materia viva» <sup>111</sup> che non può non dialogare con i fermenti della realtà sociale che la circonda, cesella l'esperienza di forme necessarie e indefettibili di *Sollen*, che intercettando il nucleo più intimo della *Stufenbau* ordinamentale, si lega in un irriducibile *fil rouge* con i formanti costituzionali del sistema accusatorio, unici presidi legittimanti l'esercizio della giurisdizione nel quadro del *due, fair, process of law*.

9. Torniamo, ancora, alle radici costituzionali che fanno da *humus* all'obbligo motivativo immergendole, adesso, in un *framework* più ampio, quello dei fenomeni di sfilacciamento dell'appartenenza della decisione al decisore-giudice. Guardiamo, in tal senso, alla legittimazione democratica della decisione giudiziaria: la motivazione è il cordone logico che fonda il rapporto circolare di appartenenza della decisione al decisore, alla comunità, al popolo (artt. 1, 101 Cost.).

Il vincolo di appartenenza è già più complesso nel caso di decisione collegiale: la

---

<sup>108</sup> E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, cit., 199 ss.

<sup>109</sup> A proposito del sempre fecondo dialogo con il passato, si è, del resto, autorevolmente scritto che «la posterità è solo presunzione di lontananza, se il quadro antropologico non muta» (G. Leopardi, F. Cordero, *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani seguito dai pensieri d'un italiano d'oggi*, Torino 2011, quarta di copertina).

<sup>110</sup> In tema di metodi e limiti dell'uso dell'IA nell'«*evidentiary cycle*», cfr. S. Gless, *AI in the Courtroom: A Comparative Analysis of Machine Evidence in Criminal Trials*, in *Georgetown Journal of International Law* 2020, 51(2), spec. 218 ss., nonché I. Maddox, *Intelligence in the Courtroom: Machines, Expert Witnesses, and the Confrontation Clause*, in *Journal of Law, Technology, & The Internet* 2024, 15(2).

<sup>111</sup> F. Cordero, *Procedura penale*, cit., 27.

motivazione *appartiene* al collegio ma è opera dell'estensore. Non è l'unico caso di attenuazione dei legami di appartenenza perpetrata attraverso estensori di fatto che rischiano di sublimarsi in decisori o co-decisori di fatto: senza infingimenti, occorre riconoscere come la pratica operativa registri, nell'economia dei rapporti interni con il magistrato affidatario, evenienze di motivazioni di provvedimenti giudiziari stese da magistrati ordinari in tirocinio, da tirocinanti *ex art.* 73 d.l. 69/2013 conv. dalla l. 98/2013, o, secondo casistiche estreme, da operatori dell'Ufficio per il processo <sup>112</sup>.

È frequente, in siffatte evenienze, sentir risuonare l'obiezione secondo cui il delegante di fatto sanerebbe ogni ipotetica irregolarità facendo poi propria, attraverso la sottoscrizione – accompagnata, magari, da una revisione critica del *draft* –, l'opera del delegato di fatto: una meccanica che parrebbe, *prima facie*, integrare una sorta di assai pragmatica ratifica *ex post*, che apporrebbe il sigillo, se del caso sottotraccia, a un riconoscimento postumo di appartenenza.

Si tratta, è agevole riconoscerlo, di obiezione solo formale: vi sono attività in radice non delegabili, poiché qualsivoglia delega – anche parziale, *a fortiori* se opaca – ne destrutturerebbe la consistenza, alterandone il patrimonio genetico; tra esse, il metabolismo della decisione giudiziaria, che spetta al giudice competente e a questi appartiene, coagula una tra le fattispecie definitivamente sottratte a qualsiasi esternalizzazione che ne coinvolga segmenti essenziali <sup>113</sup>. La pretesa di ricombinazione, nell'intendimento di chiudere il cerchio attraverso il far proprio ciò che altri – l'estensore di fatto – ha materialmente e intellettualmente compiuto, evidenzia, piuttosto, una fatale perdita di conoscenza in capo al decisore formale, cui la decisione, pur emanata in nome del popolo, non potrebbe, in tali casi, dirsi *appartenere*, nel senso dianzi chiarito.

Ciò posto, può tornarsi al paradigma, appena indicato, dell'esternalizzazione di distretti decisori nella cognizione penale, avendo cura di immettere, negli inventari di tali metabolismi, le variegate gamme dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale: è possibile, in tal senso, ipotizzare da una parte l'ausilio esterno di sistemi intelligenti per lo svolgimento di attività preparatorie di *background*, dall'altra la consumazione di

---

<sup>112</sup> Va, per vero, segnalato come la Relazione del Guardasigilli al Parlamento sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024 indichi, tra i compiti istituzionali degli operatori dell'Ufficio per il processo, in termini di «supporto al magistrato e alla giurisdizione», anche la «redazione di bozze di provvedimenti»: cfr. *Atti parlamentari, XIX Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. IX, n. 3, Relazione sull'amministrazione della giustizia (anno 2024)* presentata dal Ministro della Giustizia, trasmessa alla Presidenza il 22.1.2025, vol. 2, 164.

<sup>113</sup> Sulla significatività del segmento esternalizzato, che – con il supporto della giurisprudenza della Corte di giustizia – destruttura la riconduzione del *decisum* all'estensore formale, v. *supra*, § 6.

un'impropria delega, conferita a dispositivi di intelligenza artificiale, ai fini di un'abusiva adozione esternalizzata della decisione. Si tratta di dicotomia che parrebbe, *prima facie*, valorizzare un solco rassicurante nella sua asserita reciproca invalicabilità: la normativa multilivello vigente – restituita tanto dall'*AI Act* che dalla l. 132/2025 – esclude in radice il secondo ordine di esternalizzazione, essendo precluso ogni spazio a ipotetiche sostituzioni del decisore umano con una *machina* autonoma. Occorre, tuttavia, chiedersi quanto risulti sostenibilmente rasserenante la pretesa di scolpire confini *tranchant* tra attività preparatorie di *background* – per le quali si assumono sussistere margini d'uso fisiologico di dispositivi di intelligenza artificiale in funzione di ausilio aumentato del percorso di accertamento giudiziario – e attività decisorie finali, radicalmente non esternalizzabili *in toto* verso sistemi intelligenti.

Converrà, in tal senso, aver cura di ripercorrere gli itinerari di cantiere che, dai testi preparatori preliminari, sono poi sfociati nel varo della normativa italiana del 2025, conducendo all'attuale fase di interregno, nelle more dell'esercizio delle deleghe ivi contemplate e in vista della piena operatività dell'*AI Act*. La porzione di firmamento su cui sarà prezioso puntare il cercatore concerne le sintesi strumentali di atti dei fascicoli giudiziari realizzate da dispositivi di intelligenza artificiale, gli armamentari variegati di *supportive justice*, la predisposizione di *draft* iniziali, le bozze native di tessiture motivazionali, le torniture di testi in postproduzione: fiumi carsici, nelle cui orografie si spalancano surrettizie botole del suggeritore, attività di *ghost writing* e di *ghost thinking*, *services* esternalizzati più o meno inclusivi, zie occulte, si direbbe, sull'eco dei flussi scandagliati da Fruttero e Lucentini <sup>14</sup>. Lo sguardo andrà segnatamente indirizzato alle sintesi semantiche affidate a dispositivi di intelligenza artificiale e al supporto dei *large language models* ai fini della predisposizione di bozze, della tornitura di testi "umani", di attività di revisione linguistica e stilistica, tra interporti, *free zone*, corridoi di fuga, spazi vuoti – avrebbe scritto Franco Cordero – aperti a mille elusioni <sup>15</sup>.

Sarà punto di avvio il *draft* preliminare del disegno di legge in tema di intelligenza artificiale predisposto, com'è d'uso, prima dello svolgimento della seduta del Consiglio dei Ministri che ne avrebbe, di seguito, fissato i contenuti: il testo preliminare, diffuso l'8.4.2024, contempla, all'art. 15, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale

---

<sup>14</sup> Il riferimento è, qui, alle indimenticabili fenomenologie de *La zia occulta*, in C. Fruttero, F. Lucentini, *La prevalenza del cretino*, Milano 1985, 143 ss.

<sup>15</sup> Per questa formula v. F. Cordero, *Procedura penale*, Milano 1991, 465.

nell'attività giudiziaria anche «per la predisposizione di bozze di provvedimenti»<sup>116</sup>. Il riferimento alla stesura esternalizzata di bozze di provvedimenti giudiziari è omesso nel comunicato stampa concernente la seduta del Consiglio dei Ministri del 23.4.2024<sup>117</sup> e non figura, di seguito, nel testo del disegno di legge depositato in Parlamento per l'avvio dell'*iter* di approvazione<sup>118</sup>. In sede parlamentare, d'altronde, la successiva relazione del Guardasigilli sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2024 contempla – pur avendo direttamente riguardo ad attività ispettiva sull'esercizio della giurisdizione – la «generazione automatica di bozze» tra le «esigenze» da «soddisfare» attraverso l'uso di sistemi intelligenti<sup>119</sup>.

Si giunge, così, al già indicato attuale interregno in cui operano le *Raccomandazioni* del Consiglio superiore della magistratura. In esse, con riguardo agli obblighi concernenti i sistemi ad alto rischio di cui all'art. 6 § 3 dell'*AI Act*, si rimarca la sussistenza di una «zona grigia tra attività propriamente giudiziarie e attività organizzative accessorie», rispetto alla quale «l'utilizzo dell'IA può essere considerato compatibile con l'ordinamento vigente»: in tale prospettiva, si soggiunge, rientrano tra le attività ammissibili, «purché in modalità tracciata, sicura e con revisione umana e nell'ambito degli applicativi forniti all'interno del dominio giustizia», le «sintesi di provvedimenti ostensibili», nonché la «revisione linguistica e stilistica di testi» che converga nella «rilettura di bozze per verificarne la coerenza sintattica, ortografica e la chiarezza espositiva»<sup>120</sup>.

Sembra, così, giungere a compimento un'ellissi che pur non acquieta né rassicura: l'ammissibilità dell'affidamento, a *machinae* autonome, della redazione di *draft* preliminari della decisione giudiziaria, *ex professo* contemplata nelle prime versioni progettuali della recente normativa italiana, sembra essere scomparsa dall'orizzonte

---

<sup>116</sup> Il testo preliminare (c.d. pre-Consiglio dei Ministri), indicato come «bozza del 8.4.2024 ore 14.30», è consultabile in *GiurPen.*, 24.4.2024.

<sup>117</sup> Cfr. il *Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78 del 23.4.2024* (in [www.governo.it](http://www.governo.it)).

<sup>118</sup> Cfr. *Atti parlamentari, XIX Legislatura, Senato della Repubblica*, stampato n. 1146, *Disegno di legge recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale»*, comunicato alla Presidenza il 20.5.2024: la prima stesura dell'art. 14 co. 1 contemplava l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale «esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale». La norma, come è noto, muterà la sua struttura nel seguito dell'*iter* parlamentare: l'art. 15 co. 1 l. 132/2025 prevede, nel suo volto definitivo, che «nei casi di impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di provvedimenti».

<sup>119</sup> *Relazione sull'amministrazione della giustizia (anno 2024)*, cit., 142.

<sup>120</sup> In questi termini le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, cit., § 3.

dell'accreditabile, attraverso lo spostamento in avanti della linea di confine dell'agibilità giuridica degli spazi di manovra di sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia; il riemergere carsico della revisione linguistica dei testi, tuttavia, dischiude ambiti chiaroscurali dalle pareti contenitive friabili, nei cui terreni il rischio di un surrettizio dilagare, in termini di ritorno di fiamma, di esternalizzazioni svuotanti appare quanto mai consistente e non realisticamente arginabile attraverso l'introduzione di presìdi *ad hoc* di invalidità processuale dalla proibitiva manovrabilità in concreto.

È agevole osservare come la via dell'esternalizzazione della verifica *soi disant* linguistica della valutazione – *id est* della linguistica dell'apprezzamento del *plafond* probatorio *in facto* e delle implicazioni *in iure* – redatto dalle circuitazioni del decisore umano preluda fatalmente a una ben più destrutturante esternalizzazione della valutazione *tout court* dei compendi probatori acquisiti, a fronte della quale la prospettiva dell'*human in the loop* appare poco più che uno slogan.

È, allora, anzitutto a robusti presìdi deontologici, alimentati da solidi percorsi educativi sin dagli itinerari della prima formazione universitaria, che converrà volgere lo sguardo.

Torniamo, percorrendo tale ottica, a quell'attività asseritamente preparatoria costituita dalla selezione di dati *in facto* affidata a una macchina intelligente che fornisca, in esito, risultati di *output* porgendoli, in veste di già raffinato dato-mezzo, al giudice: si pensi, per non fare che qualche esempio, alla navigazione di ampi protocolli di trascrizione di giacimenti di intercettazioni in veste di *datalake* locali, o, nel processo di prevenzione, al primo disboscamento di esiti di indagini complesse aventi a oggetto cicli finanziari di gruppi di società e impatti su *performances* di mercati. È palese come, per queste vie, sfuggirà al decisore la considerazione d'orizzonte dell'universo dell'informazione, la sua perlustrazione, la sua sedimentazione, la sua trebbiatura; sfuggirà al decisore tanto il setaccio (*cribrum*) che l'inventario dei risultati dell'operazione di filtraggio; sfuggirà al decisore il pieno governo dell'*in*, allorché la manovra sia frutto di dispositivi di *Generative AI*; sfuggirà al decisore l'*out*-mezzo, la sequenza degli *epistemic inputs* intermedi, il canale di progressione che dall'*in* conduce all'*out*, dunque l'intera lavorazione intermedia del dato e la filigrana dei congegni "di macchina" che lo elaborano, poiché il circuito risulterà esternalizzato e dunque posto entro una *smart box* virtualmente inaccessibile. Il decisore, "cieco" rispetto al circuito esternalizzato, fruirà solo dell'*out*, dei dati in uscita, e soltanto essi utilizzerà ai fini

della decisione; la stessa decisione, attraverso la verifica in riscrittura del tessuto sintattico della motivazione, potrà essere frutto di ulteriori de-circuitazioni esternalizzate, produttive di nuovi *time lapse* cognitivi. È palese come ci si instradi, in tal modo, verso una diaspora dell'autorità della decisione centrata sul giudice, sospingendo la decisione verso un'"appartenenza" a qualcosa d'altro rispetto al giudice – questi selezionato per concorso, indipendente, imparziale – che assume la decisione pronunciandola, attraverso l'assunzione della responsabilità e del peso di essa, «in nome del popolo».

Ritroviamo, nitida, sull'altro versante, la dimensione costituzionale: il principio personalista declinato in chiave di selezione soggettiva di chi è chiamato a dire il diritto – o a concorrervi – in nome del popolo, al fine di garantire, in seno alla magistratura ordinaria, una pluralità di pensiero il cui filtro selettivo in ingresso sia il merito, modulato, secondo l'impalcatura dell'art. 106 Cost., sulla regola dell'assunzione per concorso e sulle eccezioni, fondate sul riconoscimento di un'eccellenza, all'insegna di un'insurrogabilità infungibile, radicata su un *intuitus personae*.

Non si sta qui trattando – sembra superfluo rimarcarlo – dell'uso di protesi meccaniche: gli occhiali, il telescopio, la lente d'ingrandimento, l'altoparlante, l'apparecchio acustico, l'abaco, la calcolatrice, la penna, il *Word processor*, il *database*. Le nostre riflessioni guardano all'uso di una *machina* autonoma per *ius dicere*, al suo impiego autorale nelle officine di operazionalità della *iuris dictio*, a manovre di esternalizzazione di frazioni chiave del decidere.

Il giudice, dunque: il giudice che decide in nome del popolo, il giudice che, per decidere, per riaffermare, in termini di dimensione vitale incarnata, le scelte costituzionali sottese agli statuti del giusto processo, per riaffermare sé – attraverso il suo essere giudice-persona soggetto soltanto alla legge, selezionato per concorso, decisore in nome del popolo – come persona che riveste il ruolo di fulcro attoriale della giurisdizione non può – è stato scritto – non mantenere nelle sue mani le chiavi della decisione <sup>121</sup>. Non trascurando affatto la più estesa valorizzazione di tutte le risorse preziose offerte dai sistemi di intelligenza artificiale di cui andrà assicurata, a beneficio di tutti gli attori istituzionali, secondo quanto prevede a chiare lettere l'art. 15 co. 4 l. 132/2025, la «formazione digitale di base e avanzata», l'«acquisizione» e la «condivisione delle competenze digitali», nonché la «sensibilizzazione sui benefici e rischi». E, d'altronde, nel contempo, avendo cura di riconoscere e di transennare le

---

<sup>121</sup> E. Vincenti, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in *QuestG* 2018, 4, 152.

pareti sdrucchiolevoli che rischiano di produrre le slavine delle possibili esternalizzazioni idonee a stemperare, assottigliare, disperdere il nucleo indeformabile della decisione penale come attività umana.

Ha scritto Roberto Calasso che «oggi avere potere significa sapere che cosa ignorare»<sup>122</sup>.

A fronte dell'«immensa datità»<sup>123</sup> che ci accerchia sommergendoci, che trabocca ribollendo di informazioni irrilevanti, la riflessione di Calasso fa emergere la consapevolezza per cui «il potere reale della selezione è ciò che permette di amministrare in modo indipendente la conoscenza»<sup>124</sup>. V'è – s'è detto ancora – l'esigenza che, resistendo alle attraenti lusinghe di comode esternalizzazioni, il giudice-persona sappia «mantenere nelle proprie mani il potere della selezione»<sup>125</sup>, riconfermando per questa via il «carattere ontologicamente etico e responsabile della decisione umana»<sup>126</sup>: pur se occorre la consapevolezza che non stiamo qui facendo vibrare i cembali di una qualche romantica chimera gassosa d'*antan*, ma stiamo modulando il linguaggio stesso dell'*humus* della Costituzione di questa Repubblica, anche – anzitutto, anzi – nella *AI Generative Era*, nella sua pur promettente fascinosa rampa di lancio.

---

<sup>122</sup> R. Calasso, *L'innominabile attuale*, Milano 2017, 82.

<sup>123</sup> E. Vincenti, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, cit., loc. cit.

<sup>124</sup> R. Calasso, *L'innominabile attuale*, cit., loc. cit.

<sup>125</sup> E. Vincenti, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, cit., loc. cit.

<sup>126</sup> E. Vincenti, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, cit., loc. cit., nota 33.